



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 25 LUGLIO 2005

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

AVVISO DI RETTIFICA N. 30/01-SE.O. 2005 (4.0.0)
D.d.s. 6 luglio 2005 n. 10817 – Legge regionale 16 dicembre 1996 n. 35 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori». Approvazione linee guida e modulistica per la rendicontazione delle attività e delle spese della Misura INTEC Voucher. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 29 Serie Ordinaria del 18 luglio 2005 3276

A) CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 30 GIUGNO 2005 - N. 1005 (1.8.0)
Nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori della Fondazione Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'economia applicata alle Aree Alpine – IREALP 3276

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2005 - N. 8/227 (2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica – 47° provvedimento 3276

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2005 - N. 8/228 (2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura – 43° provvedimento 3276

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2005 - N. 8/229 (2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – 44° provvedimento. 3276

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2005 - N. 8/231 (2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – 45° provvedimento. 3277

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2005 - N. 8/232 (2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – 46° provvedimento. 3277

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2005 - N. 8/233 (2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura – 49° provvedimento 3278

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2005 - N. 8/256 (3.1.0)
Attuazione d.g.r. n. 17013 del 6 aprile 2004: approvazione graduatoria e relativo Piano di riparto dei finanziamenti ad associazioni, enti, istituzioni che operano a favore di emigrati e delle loro famiglie per la realizzazione di interventi progettuali di cui all'art. 2 – Legge regionale n. 1/85 – Fondi anno 2005 3278

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2005 - N. 8/269 (3.1.0)
Accreditamento della Residenza Sanitario assistenziale per Disabili «Tonini Boninsegna» con sede in Brescia, via Buttafuoco, 15. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 3281

4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

Anno XXXV - N. 172 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2005 - N. 8/271	(3.1.0)	
Modifica dell'accreditamento del Servizio Residenziale di riabilitazione e reinserimento di persone con problematiche di dipendenza «Casa Aurora» - via Circonvallazione n. 22/23 - Cologno al Serio (BG) gestita da «Gasparina di Sopra - Cooperativa di Solidarietà Sociale a r.l.» con sede legale in via Balilla - loc. Gasparina di Sopra - Romano di Lombardia, disposto con d.g.r. 17616/2004		3282
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2005 - N. 8/272	(3.1.0)	
Modifica dell'accreditamento del servizio residenziale di riabilitazione e reinserimento di persone con problematiche di dipendenza «Comunità per il reinserimento» - via Balilla - Romano di Lombardia (BG) gestita da «Gasparina di Sopra - Cooperativa di Solidarietà Sociale a r.l.» con sede legale in via Balilla - loc. Gasparina di Sopra - Romano di Lombardia, disposto con d.g.r. 17847/2004		3283
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2005 - N. 8/273	(3.1.0)	
Modifica dell'accreditamento del servizio residenziale di riabilitazione e reinserimento di persone con problematiche di dipendenza «Comunità Emmanuele» - via S. Francesco, n. 3 - Casalpusterlengo (LO) gestita da «Emmanuele Soc. Coop. a r.l.» ivi ubicata, disposto con d.g.r. 15562/2003		3284
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2005 - N. 8/274	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) «Fondazione Marzotto» ubicato in Mortara (PV) via Lomellina, 52 (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)		3285
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2005 - N. 8/275	(3.1.0)	
Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) ubicato in Casalpusterlengo (LO) piazza Cappuccini, 2 (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)		3286
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2005 - N. 8/276	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno per Disabili 1 sito in via Del Doss, n. 3 a Como - gestito dal Comune di Como		3286
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2005 - N. 8/277	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno per Disabili 2 sito in via Del Doss, n. 3 a Como - gestito dal Comune di Como		3287
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2005 - N. 8/278	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno per Disabili sito in via Monterotondo a Lurate Caccivio (CO) - gestito dal Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese		3288
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2005 - N. 8/292	(5.1.0)	
Modifica dei termini previsti dalla d.g.r. del 22 marzo 2002, n. 8514 relativi alla consegna e ultimazione dei lavori in materia di interventi urgenti nel settore di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche in Comune di Dairago (MI)		3289

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

CIRCOLARE REGIONALE 7 LUGLIO 2005 - N. 29	(3.1.0)	
Standard di personale delle R.S.A. mononucleo		3289

D.G. Sanità

CIRCOLARE REGIONALE 19 LUGLIO 2005 - N. 32	(3.2.0)	
D.g.r. 11 febbraio 2005, n. 7/20592 «Patologie cardiocerebrovascolari: Interventi di Prevenzione, Diagnosi e Cura». Campagna di somministrazione della carta del rischio cardiocerebrovascolare sulla popolazione lombarda: prime indicazioni attuative		3290

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 11 LUGLIO 2005 - N. 10998	(4.3.0)	
Approvazione graduatoria destinatari del contributo relativo alla misura 1 (riduzione impatto ambientale) e misura 3 (campagne di sensibilizzazione) del «Piano nazionale per lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce» ai sensi della legge 164/1998		3296
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 12 LUGLIO 2005 - N. III03	(4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Cooperativa Agrocasaria a r.l.» - P.IVA 01872170129		3297
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 LUGLIO 2005 - N. II339	(4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Riconoscimento primo acquirente latte ditta: «Fattoria Scaldasole s.r.l.» p. IVA 02872290131.		3297
COMUNICATO REGIONALE 18 LUGLIO 2005 - N. 97	(4.3.0/5.1.0)	
Comunicato delle Direzioni Generali Agricoltura e Territorio-Urbanistica - Attuazione del piano di sviluppo rurale		3298

D.G. Qualità dell'ambiente

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 11 LUGLIO 2005 - N. II006	(5.3.2)	
Rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento denominata «Rio Gambaione 2» in territorio dei Comuni di Cassago Brianza e Bulciago, provincia di Lecco, a favore della Holcim (Italia) s.p.a.		3298

D.G. Territorio e urbanistica

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 GIUGNO 2005 - N. 9644 (5.3.5)	
Progetto di ampliamento della discarica di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D5 al d.lgs. n. 22/1997) da realizzarsi in comune di Cavenago d'Adda (LO) – Committente: Ecoadda s.r.l. e Passavant Impianti s.p.a. (mandataria dell'Associazione Temporanea di Impresa – ATI – Costituita da Passavant Impianti s.p.a., DGI Daneco Gestione Impianti s.p.a. ed LGE s.r.l.) – Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99	3300
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 29 GIUGNO 2005 - N. 10033 (5.2.2)	
Progetto di riqualificazione e costruzione di approdi temporanei per piccole unità di navigazione sul Lago di Mezzola, in Frazione Dascio del comune di Sorico (CO). Proponente: comune di Sorico. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 e segg. del d.P.R. 12 aprile 1996	3301
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 7 LUGLIO 2005 - N. 10925 (4.3.0)	
Costruzione di allevamento suinicolo a ciclo chiuso nei Comuni di Pizzighettone e Grumello Cremonese ed Uniti (CR). Committente: Azienda Agricola Maestroni Mario – Pizzighettone. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996	3301
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 7 LUGLIO 2005 - N. 10925 (4.3.0)	
Costruzione di allevamento suinicolo a ciclo chiuso nei comuni di Pizzighettone e Grumello Cremonese ed Uniti (CR) committente: Azienda Agricola Maestroni Mario – Pizzighettone. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996	3301

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE 20 GIUGNO 2005 - N. 248	
Ordinanza n. 248 del 20 giugno 2005	3302

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 30/01-SE.O. 2005	
AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Settore personale e organizzazione – Determina n. 109 del 29 giugno 2005 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po nell'anno 2005	3304

(BUR2005011)

(4.0.0)

Avviso di rettifica n. 30/01-Se.O. 2005

D.d.s. 6 luglio 2005 n. 10817 - Legge regionale 16 dicembre 1996 n. 35 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori». Approvazione linee guida e modulistica per la rendicontazione delle attività e delle spese della Misura INTEC Voucher. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 29 Serie Ordinaria del 18 luglio 2005

Nel decreto di cui all'oggetto, nell'allegato A) al punto 2. VALIDITÀ DELLA SPESA il primo capoverso è da intendersi:

«La spesa è da considerarsi ammissibile, qualora sia stata sostenuta dal soggetto beneficiario...».

Anziché «La spesa è da considerarsi ammissibile, qualora sia stata sostenuta e quietanzata dal soggetto beneficiario...».

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2005012)

(1.8.0)

D.p.c.r. 30 giugno 2005 - n. 1005

Nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori della Fondazione Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia applicata alle Aree Alpine - IREALP

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102 «Disposizioni per la costruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite da eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987» e, in particolare, l'art. 14, e l'art. 5, comma 1, lett. d);

Richiamata la legge 31 gennaio 1994, n. 97 «Nuove disposizioni per le zone montane»;

Vista la legge regionale 29 giugno 1998 n. 10 «Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/94» e, in particolare l'art. 48;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Visto lo Statuto della Fondazione e, in particolare, l'art. 10, il quale prevede che il Collegio dei Revisori sia composto da tre membri effettivi, tra cui il suo Presidente, e due membri supplenti, nominati dal Consiglio regionale;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 - S.O. del 13 settembre 2004;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

Ritenuto che la nomina del Collegio dei Revisori della Fondazione IREALP è da ritenersi assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella C allegata alla legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Dato atto che il Collegio è scaduto l'8 dicembre 2004;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina del Collegio al fine di garantire la funzionalità della Fondazione;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di nominare il Collegio dei Revisori della Fondazione Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia applicata alle Aree Alpine - IREALP, con la seguente composizione:

- MAINETTI Giusy, nata a Campodolcino (SO) il 18 febbraio 1947 e residente in via Nazionale, 42 a Novate Mezzola (SO), quale **Presidente**;

- COTTICA Marco, nato a Tirano (SO) il 12 agosto 1962 e residente a Sondrio, via Cesare Battisti, 6, quale membro effettivo;

- BELLINI Monica Rossana, nata a Bergamo il 31 luglio 1967 e residente a Rozzano (MI) in via della Cooperazione, 114, quale membro effettivo;

- ZAMBON Giuseppe, nato a Sondrio il 16 settembre 1955 ed ivi residente in via Miotti, 13, quale membro supplente;

- ZANI Giuseppe Riccardo, nato a Ossimo (BS) il 9 maggio 1954 e ivi residente in via Sant'Antonio, 10, quale membro supplente.

Attilio Fontana

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2005013)

(2.1.0)

D.g.r. 8 luglio 2005 - n. 8/227

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica - 47° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

• al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.109 «Assegnazioni in materia di protezione civile e per eventi calamitosi» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.109.5600 «Assegnazioni statali per la realizzazione dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia (progetto IFFI)» è incrementata di € 60.996,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

• alla funzione obiettivo 4.10.3 «Valorizzazione del territorio e difesa dai rischi idraulico e idrogeologico», spesa corrente, UPB 4.10.3.1.2.108 «Prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico e sismico» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.10.3.1.2.108.5601 «Contributi statali per la realizzazione dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia (progetto IFFI)» è incrementata di € 60.996,00;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Anna Bonomo

(BUR2005014)

(2.1.0)

D.g.r. 8 luglio 2005 - n. 8/228

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura - 43° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

• al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.91 «Assegnazioni per promozione e servizi in agricoltura», è istituito il capitolo 2.1.91.6793 «Assegnazione di AGEA per l'attività di controllo dell'OPR relativa alla gestione delle Organizzazioni Comuni di Mercato e del Piano di Sviluppo Rurale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa € 2.016.403,50;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

• alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa corrente, UPB 2.3.4.4.2.34 «Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare», è istituito il capitolo 2.3.4.4.2.34.6794 «Contributo di AGEA per l'attività di controllo dell'OPR relativa alla gestione delle Organizzazioni Comuni di Mercato e del Piano di Sviluppo Rurale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 2.016.403,50;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Anna Bonomo

(BUR2005015)

(2.1.0)

D.g.r. 8 luglio 2005 - n. 8/229

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978,

n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 44° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 2005, e bilancio pluriennale 2005-2007 a legislazione vigente e programmatico, ed al documento tecnico di accompagnamento le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2, categoria 1 UPB 2.1.116 «Assegnazioni per il settore dei trasporti e dell'educazione stradale» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, per l'anno 2005, dei capitoli:

- 2.1.116.5536 «Assegnazioni statali per i contratti di servizio con Trenitalia s.p.a. per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale» è incrementata di € 125.499.026,30;
- 2.1.116.5527 «Assegnazioni dello Stato per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario regionale - per spese di funzionamento e di personale» è incrementata di € 11.426,48;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 4.8.2 «Riforma del Trasporto Pubblico Regionale» tipo di spesa «correnti operative» UPB 4.8.2.1.2.120 «Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, per l'anno 2005, del capitolo:

- 4.8.2.1.2.120.5365 «Trasferimenti statali per i contratti di servizio con Trenitalia s.p.a. per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale» è incrementata di € 125.499.026,30;

- alla funzione obiettivo 5.0.2 «Risorse operative», tipo di spesa «correnti funzionali», UPB 5.0.2.0.1.174 «Risorse umane» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, per l'anno 2005, del capitolo:

- 5.0.2.0.1.174.5413 «Spese, di funzionamento e di personale, per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario regionale» è incrementata di € 11.426,48;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Anna Bonomo

(BUR2005016)

(2.1.0)

D.g.r. 8 luglio 2005 - n. 8/231

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 45° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 2005, e bilancio pluriennale 2005-2007 a legislazione vigente e programmatico, ed al documento tecnico di accompagnamento le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

a) al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.116 «Assegnazioni per il settore dei trasporti e dell'educazione stradale» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, per l'anno 2005, dei capitoli:

- 2.1.116.5537 «Assegnazioni statali per i contratti di servizio e di programma con FNME s.p.a. per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale» è incrementata di € 102.538.902,11;
- 2.1.116.5527 «Assegnazioni dello Stato per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario regionale per spese di funzionamento e di personale» è incrementata di € 52.848,07;

b) al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.121 «Assegnazioni per investimenti nel settore dei trasporti» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, per l'anno 2005, del capitolo:

- 4.3.121.5526 «Assegnazioni dello Stato per interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e del materiale rotabile» è incrementata di € 3.602.286,87;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

a) alla funzione obiettivo 4.8.2 «Riforma del Trasporto Pubblico Regionale» tipo di spesa «correnti operative» UPB 4.8.2.1.2.120 «Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, per l'anno 2005, del capitolo:

- 4.8.2.1.2.120.5366 «Trasferimenti statali per i contratti di servizio e di programma con FNME s.p.a. per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale» è incrementata di € 102.538.902,11;

b) alla funzione obiettivo 4.8.2 «Riforma del Trasporto Pubblico Regionale» tipo di spesa «capitale» UPB 4.8.2.1.3.121 «Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, per l'anno 2005, del capitolo:

- 4.8.2.1.3.121.5407 «Spese per interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e del materiale rotabile» è incrementata di € 3.602.286,87;

c) alla funzione obiettivo 5.0.2 «Risorse operative» tipo di spesa «correnti funzionali» UPB 5.0.2.0.1.174 «Risorse umane» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, per l'anno 2005, del capitolo:

- 5.0.2.0.1.174.5413 «Spese, di funzionamento e di personale, per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario regionale» è incrementata di € 52.848,07;

2. di trasmettere la presente deliberazione del Consiglio regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Anna Bonomo

(BUR2005017)

(2.1.0)

D.g.r. 8 luglio 2005 - n. 8/232

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 46° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 2005, e bilancio pluriennale 2005-2007 a legislazione vigente e programmatico, ed al documento tecnico di accompagnamento le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

• al titolo 2 categoria 1 UPB 2.1.116 «Assegnazioni per il settore dei trasporti e dell'educazione stradale» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, per l'anno 2005, del capitolo 2.1.116.5693 «Assegnazioni dello Stato per i servizi aggiuntivi in relazione ai contratti di servizio stipulati con la Società Ferrovie dello Stato s.p.a.» è incrementata di € 3.873.426,75;

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA:

• alla funzione obiettivo 4.8.2 «Riforma del Trasporto Pubblico Regionale» tipo di spesa «correnti operative» UPB 4.8.2.1.2.120 «Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, per l'anno 2005, del capitolo 4.8.2.1.2.120.5694 «Spese per i servizi aggiuntivi relativi al passante ferroviario di Milano ed al potenziamento del nodo di Milano connesso con l'alta capacità» è incrementata di € 3.873.426,75;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Anna Bonomo

(BUR2005018)

D.g.r. 8 luglio 2005 - n. 8/233

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura - 49° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio ed al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2005 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

Al titolo 4, categoria 3, «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura» sono istituiti i seguenti capitoli:

- 4.3.95.6795 «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura in forma attualizzata, per il concorso negli interessi sui prestiti ad ammortamento quinquennale per la provvista dei capitali d'esercizio a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche riconosciute eccezionali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 240.000,00;

- 4.3.95.6796 «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura in forma attualizzata, per la concessione di contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 2.129.000,00;

- 4.3.95.6797 «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura in forma attualizzata, per la concessione di contributi in conto capitale fino al 100% dei costi effettivi per i danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 946.000,00;

- 4.3.95.6798 «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura della 1ª annualità del limite di impegno quindicennale per la concessione di contributi alle aziende agricole danneggiate dalla siccità dell'estate 2003» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 717.000,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

Alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa in capitale, UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» sono istituiti i seguenti capitoli:

- 2.3.4.1.3.30.6799 «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura in forma attualizzata, per il concorso negli interessi sui prestiti ad ammortamento quinquennale per la provvista dei capitali d'esercizio a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche riconosciute eccezionali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 240.000,00;

- 2.3.4.1.3.30.6800 «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura in forma attualizzata, per la concessione di contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 2.129.000,00;

- 2.3.4.1.3.30.6801 «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura in forma attualizzata, per la concessione di contributi in conto capitale fino al 100% dei costi effettivi per i danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 946.000,00;

- 2.3.4.1.3.30.6802 «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura della 1ª annualità del limite di impegno quindicennale per la concessione di contributi alle aziende agricole danneggiate dalla siccità dell'estate 2003» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 717.000,00;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Anna Bonomo

(BUR2005019)

D.g.r. 8 luglio 2005 - n. 8/256

(3.1.0)

Attuazione d.g.r. n. 17013 del 6 aprile 2004: approvazione graduatoria e relativo Piano di riparto dei finanziamenti ad

associazioni, enti, istituzioni che operano a favore di emigrati e delle loro famiglie per la realizzazione di interventi progettuali di cui all'art. 2 - Legge regionale n. 1/85 - Fondi anno 2005

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1 «Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie» e quanto in essa specificatamente disposto dall'art. 2, che prevede da parte della Regione l'assegnazione di sovvenzioni ad Enti, Associazioni e Istituzioni che promuovono progetti in favore degli emigrati lombardi e delle loro famiglie;

Richiamata la deliberazione n. 17013 del 6 aprile 2004 avente ad oggetto «Approvazione linee guida per l'attivazione del programma regionale a favore degli emigrati e delle loro famiglie: esecuzione art. 2 l.r. 1 del 4 gennaio 1985» con la quale, tra l'altro, la Giunta regionale ha provveduto a modificare ed integrare i criteri per la assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti, di cui all'art. 2 della l.r. n. 1/85;

Dato atto che con decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 5800 del 13 aprile 2005 «Attuazione d.g.r. n. 14333 del 30 settembre 2003 e 17013 del 6 aprile 2004: costituzione del gruppo di lavoro interdirezionale per la valutazione delle domande pervenute in merito agli artt. 2 e 9 della l.r. n. 1/85» è stato istituito il Gruppo di Lavoro Interdirezionale previsto per la valutazione dei progetti e delle attività per l'anno 2005;

Constatato che, entro il termine del 31 marzo 2005, così come previsto dalla d.g.r. n. 17013/04, i soggetti interessati hanno provveduto a far pervenire alla Regione Lombardia n. 24 domande contenenti proposte di progetto, protocollate e agli atti della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, per un costo complessivo di € 1.346.980;

Vista l'attività istruttoria espletata dal Gruppo di Lavoro Interdirezionale per la valutazione delle domande pervenute in merito agli artt. 2 e 9 della l.r. n. 1/85, in ordine a:

- definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;
- istruttoria delle domande pervenute;
- verifica dei requisiti di ammissibilità al cofinanziamento;
- verifica della coerenza delle attività proposte;
- valutazione dei progetti ammissibili a cofinanziamento.

Preso atto che il Gruppo di Lavoro interdirezionale, in sede di valutazione della documentazione dei progetti pervenuti nei termini, verificando carenze nella documentazione trasmessa di elementi essenziali per la valutazione stessa, ha ritenuto opportuno un supplemento di istruttoria, richiedendo ai soggetti interessati l'invio urgente di integrazioni, come risulta dai verbali agli atti della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Dato atto che, alla scadenza dei termini aggiuntivi e a seguito della verifica da parte del Gruppo di Lavoro della documentazione indispensabile per l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 1/85 e delle «Linee guida» Allegato A della d.g.r. n. 17013/04, sono risultati ammissibili alla valutazione n. 22 progetti su 24 di cui 2 non ammissibili in quanto:

1. il progetto dal titolo «Incontro giovani lombardi e latino americani di origine lombarda in Vittoria» presentato da Circolo Italiano do Spirito Santo è escluso dal piano di riparto in quanto il soggetto proponente non è in possesso del requisito «sede nella Regione Lombardia»;
2. il progetto dal titolo «IX edizione del premio Italia nel mondo 14 aprile 2005 Toronto» presentato dalla Fondazione Italia è escluso dal piano di riparto in quanto il soggetto proponente non ha utilizzato la scheda tecnica predisposta di cui all'allegato d.g.r. n. 17013/2004;

come meglio specificato nell'allegato B tabella n. 1 «Ammissibilità alla valutazione», allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che le fasi e gli esiti delle valutazioni condotte dal Gruppo di Lavoro sono contenute nei verbali agli atti presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Considerato che il Gruppo di Lavoro, sulla base delle indicazioni contenute nelle «linee guida» di cui alla d.g.r. n. 17013/04, ha esplicitato i criteri di valutazione sulla base delle tipologie degli indicatori e i relativi punteggi, così come risulta dall'allegato A «Scheda di sintesi dei criteri di valutazione» che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che l'applicazione dei suddetti criteri ha determinato la graduatoria così come riportata nell'allegato C «Graduatoria» che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di assumere, a garanzia di una maggiore qualità ed

efficacia progettuale, quale soglia minima per l'ammissione al cofinanziamento regionale il «valore attribuito» pari a 9, secondo le modalità indicate e specificate nell'allegato A sopra richiamato;

Viste le risorse destinate alle attività progettuali di cui alla l.r. 1/85 disponibili sul capitolo 3.6.4.1.2.94.1615 «Oneri per gli interventi diretti della Regione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie» del Bilancio anno 2005, pari a € 292.915;

Ritenuto conseguentemente, al fine di consentire l'effettiva realizzazione dei progetti per l'anno 2005, di assegnare un cofinanziamento pari al 45% della spesa ammissibile e comunque non superiore a € 50.000 per progetto;

Considerate le risorse a disposizione ed il tetto limite sopra citato, si propone di ammettere al cofinanziamento per l'anno 2005 n. 11 progetti per un importo complessivo di € 292.915, come meglio specificato nell'allegato D «Piano di riparto Fondo 2005 l.r. 1/85 art. 2», che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Evidenziato che, ai sensi della succitata d.g.r. n. 17013/04, i soggetti ammessi al cofinanziamento regionale hanno l'obbligo di accettazione espressa del cofinanziamento entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento di assegnazione, pena la decadenza del cofinanziamento assegnato;

Vagliate ed assunte le predette considerazioni;

Visto il d.p.g.r. n. 6923 del 9 maggio 2005 di affidamento al sig. Gian Carlo Abelli dell'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - 1° provvedimento organizzativo - VIII legislatura»

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate:

1. di approvare la scheda di sintesi dei criteri di valutazione e i relativi valori predisposti dal gruppo di lavoro così come risulta dall'Allegato A «Scheda di sintesi dei criteri di valutazione», che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare gli esiti della valutazione delle domande pervenute in base alle disposizioni della d.g.r. n. 7/17013/04, condotte dal Gruppo di Lavoro secondo le modalità previste ed esplicitate nei verbali agli atti della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, come risultanti dall'Allegato B Tabella n. 1 «Ammissibilità alla valutazione» e dall'Allegato C «Graduatoria», che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare il Piano di riparto dei contributi per le attività

progettuali ex art 2 l.r. 1/85 per l'anno 2005 che prevede l'assegnazione di complessivi € 292.915 per la realizzazione di n. 11 progetti presentati da Associazioni, Enti ed Istituzioni beneficiari, così come indicato nell'Allegato D «Piano di riparto Fondo 2005 l.r. 1/85», che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che trova copertura al capitolo 3.6.4.1.2.94.1615 «Oneri per gli interventi diretti della Regione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie» del Bilancio regionale anno 2005;

4. di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale l'impegno e la liquidazione delle somme spettanti ai soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla d.g.r. n. 17013/04;

5. di dare atto che la nota di accettazione espressa del cofinanziamento regionale da parte dei soggetti beneficiari dovrà pervenire alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, pena la decadenza del cofinanziamento assegnato;

6. di predisporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito WEB della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il Segretario: Bonomo

ALLEGATO A SCHEDA DI SINTESI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Tipologia degli indicatori	Valore attribuito
1 Fattibilità in 12 mesi	punti 2
2 Coinvolgimento cittadini	punti 1
3 Coinvolgimento partner	punti 1
4 Presenza dettagliata costi	punti 2
5 Coerenza con linee guida	punti 2
6 Innovazione	punti 3
7 Ampliamento gamma interventi	punti 2
8 Valorizzazione con migliorie	punti 1
Totale punteggio assegnabile	punti 14

Soglia di ammissibilità al cofinanziamento dei progetti = 9

Tale soglia viene determinata come segue: la metà del punteggio massimo assegnabile (50% di 14 punti), aumentato del valore intermedio del punteggio assegnabile dagli indicatori, pari a 2 (media tra 1 e 3).

ALLEGATO B

TABELLA N. 1 «AMMISSIBILITÀ ALLA VALUTAZIONE»

N. Progr.	Titolo progetto	Ente/Associazione proponente	ammesso/ non ammesso alla valutazione
1	«Assistenza Emigranti Anziani residenti in Montagna»	AEV Associazione Emigranti Valtellinesi	ammesso
2	«Convegno e Libro Studi Conclusivi sulla storia dell'emigrazione Valtellinese in Australia»	AEV Associazione Emigranti Valtellinesi	ammesso
3	«Stampa del libro ricordi dell'emigrazione Valtellinese nel dopoguerra»	AEV Associazione Emigranti Valtellinesi	ammesso
4	I Missionari camuni e bresciani all'estero	Associazione Gente Camuna BRENO (BS)	ammesso
5	«Viaggio Studio in Vallecamonica»	Associazione Gente Camuna Breno (BS)	ammesso
6	«Viaggio Studio in Lombardia – Corsi di lingua e cultura italiana per giovani figli di emigrati lombardi in Argentina per l'anno 2005»	Associazione Intertour	ammesso
7	«Viaggio Studio in Lombardia – Corsi di lingua e cultura italiana per giovani figli di emigrati lombardi in Brasile per l'anno 2005»	Associazione Intertour	ammesso
8	«Viaggio Studio in Lombardia – Corsi di lingua e cultura italiana per giovani figli di emigrati lombardi in Uruguay per l'anno 2005»	Associazione Intertour	ammesso
9	«Ampliamento ed implementazione del Portale LOMBARDI NEL MONDO 3° STEP – Anno 2005»	Associazione Mantovani nel Mondo Onlus	ammesso
10	«Archivio storico dell'emigrazione mantovana e lombarda: «La scoperta della memoria» un progetto dell'AMM per il recupero della memoria e tradizioni dei lombardi residenti all'estero»	Associazione Mantovani nel Mondo Onlus	ammesso

N. Progr.	Titolo progetto	Ente/Associazione proponente	ammesso/ non ammesso alla valutazione
11	Censimento dei bisogni socio assistenziali e sanitari in Argentina ed Uruguay di cittadini di origine lombarda con erogazione di un contributo di solidarietà	Associazione Mantovani nel Mondo Onlus	ammesso
12	«Ritornare»	Associazione Nazionale di Italo Argentini e Familiari di italiani residenti in Argentina «Ritornare»	ammesso
13	«Progetto Argentina – Tucuman 2: costruzione di un salone multiuso che mira alla rigenerazione formativa e culturale della Parrocchia»	Associazione Nazionale Italo – Argentina «Italia nel Mondo»	ammesso
14	«Recupero di Edificio e Scuola di Italiano e Cultura»	Associazione Nazionale Italo – Argentina «Italia nel Mondo»	ammesso
15	«Storie di Emigranti – Percorsi e caratteri dell'emigrazione bergamasca in Europa e nel Mondo – Terza fase – esercizio 2005»	Centro Studi Valle Imagna – Cultura, Economia e amministrazione della Montagna	ammesso
16	Incontro giovani lombardi e latino americani	Circolo Italiano do Spirito Santo	non ammesso
17	«Corso di lingua e di cultura italiana a favore di emigrati lombardi e di italiani in Argentina»	Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo	ammesso
18	«Corso di lingua e di cultura italiana a favore di emigrati lombardi e di italiani in Brasile»	Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo	ammesso
19	«Made in Lombardy»	Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo	ammesso
20	«Incoming»	Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo	ammesso
21	«2° Incontro Internazionale dei Bergamaschi nel Mondo – 21 e 22 Maggio 2005 – Bergamo»	Ente Bergamaschi nel Mondo	ammesso
22	IX Edizione del Premio Italia nel Mondo 14 aprile 2005 a Toronto	Fondazione Italia	non ammesso
23	«Edizione Speciale del Premio Italia nel Mondo a Rio de Janeiro 5 – 10/15 Ottobre 2005»	Fondazione Italia	ammesso
24	Progetto di ricerca: «I Valtellinesi in Australia: passato, presente, futuro di una comunità lombarda nel Quinto Continente e dei suoi legami culturali, economici e commerciali con la regione di provenienza»	Università del Studi di Milano «Istituto di Geografia Umana»	ammesso

ALLEGATO C

GRADUATORIA

N. Progr.	Titolo progetto	Ente/Associazione proponente	Punteggio
1	Censimento dei bisogni socio assistenziali e sanitari in Argentina ed Uruguay di cittadini di origine lombarda con erogazione di un contributo di solidarietà	Associazione Mantovani nel Mondo Onlus	14
2	«Incoming»	Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo	12
3	«Ritornare»	Associazione Nazionale di Italo Argentini e Familiari di italiani residenti in Argentina «Ritornare»	11
4	«Recupero di Edificio e Scuola di Italiano e Cultura»	Associazione Nazionale Italo – Argentina «Italia nel Mondo»	11
5	Progetto di ricerca: «I Valtellinesi in Australia: passato, presente, futuro di una comunità lombarda nel Quinto Continente e dei suoi legami culturali, economici e commerciali con la regione di provenienza»	Università degli Studi di Milano «Istituto di Geografia Umana»	11
6	«Edizione Speciale del Premio Italia nel Mondo a Rio de Janeiro 5 – 10/15 Ottobre 2005»	Fondazione Italia	9
7	«Viaggio Studio in Lombardia – Corsi di lingua e cultura italiana per giovani figli di emigrati lombardi in Argentina per l'anno 2005»	Associazione Intertour	9
8	«2° Incontro Internazionale dei Bergamaschi nel Mondo – 21 e 22 Maggio 2005 – Bergamo»	Ente Bergamaschi nel Mondo	9
9	«Convegno e Libro Studi Conclusivi sulla storia dell'emigrazione Valtellinese in Australia»	AEV Associazione Emigranti Valtellinesi	9
10	«Viaggio Studio in Vallecarnonica»	Associazione Gente Camuna Breno (BS)	9
11	«Storie di Emigranti – Percorsi e caratteri dell'emigrazione bergamasca in Europa e nel Mondo – Terza fase – esercizio 2005»	Centro Studi Valle Imagna – Cultura, Economia e amministrazione della Montagna	9
12	«Progetto Argentina – Tucuman 2: costruzione di un salone multiuso che mira alla rigenerazione formativa e culturale della Parrocchia»	Associazione Nazionale Italo – Argentina «Italia nel Mondo»	8

<i>N. Progr.</i>	<i>Titolo progetto</i>	<i>Ente/Associazione proponente</i>	<i>Punteggio</i>
13	«Viaggio Studio in Lombardia – Corsi di lingua e cultura italiana per giovani figli di emigrati lombardi in Brasile per l'anno 2005»	Associazione Intertour	8
14	«Viaggio Studio in Lombardia – Corsi di lingua e cultura italiana per giovani figli di emigrati lombardi in Uruguay per l'anno 2005»	Associazione Intertour	8
15	«Assistenza Emigranti Anziani residenti in Montagna»	AEV Associazione Emigranti Valtellinesi	8
16	«Stampa del libro ricordi dell'emigrazione Valtellinese nel dopoguerra»	AEV Associazione Emigranti Valtellinesi	8
17	«Made in Lombardy»	Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo	8
18	«Corso di lingua e di cultura italiana a favore di emigrati lombardi e di italiani in Brasile»	Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo	8
19	«Corso di lingua e di cultura italiana a favore di emigrati lombardi e di italiani in Argentina»	Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo	8
20	«Archivio storico dell'emigrazione mantovana e lombarda: «La scoperta della memoria» un progetto dell'AMM per il recupero della memoria e tradizioni dei lombardi residenti all'estero»	Associazione Mantovani nel Mondo Onlus	8
21	«Ampliamento ed implementazione del Portale LOMBARDI NEL MONDO 3° STEP – Anno 2005	Associazione Mantovani nel Mondo Onlus	8
22	I Missionari camuni e bresciani all'estero	Associazione Gente Camuna BRENO (BS)	6

ALLEGATO D

PIANO DI RIPARTO FONDO 2005 L.R. 1/85 ART. 2

<i>N. Progr.</i>	<i>Ente – Associazione</i>	<i>Titolo progetto</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Finanziamento 45% e max 50.000,00 euro</i>
1	Associazione Mantovani nel Mondo Onlus	«Censimento dei bisogni socio assistenziali e sanitari in Argentina ed Uruguay di cittadini di origine lombarda con erogazione di un contributo di solidarietà»	14	50.000,00
2	Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo	«Incoming»	12	18.000,00
3	Associazione Nazionale di Italo Argentini e Familiari di italiani residenti in Argentina «Ritornare»	«Ritornare»	11	50.000,00
4	Associazione Nazionale Italo – Argentina «Italia nel Mondo»	«Recupero di Edificio e Scuola di Italiano e Cultura»	11	9.000,00
5	Università degli Studi di Milano «Istituto di Geografia Umana»	Progetto di ricerca: «I Valtellinesi in Australia: passato, presente, futuro di una comunità lombarda nel Quinto Continente e dei suoi legami culturali, economici e commerciali con la regione di provenienza»	11	39.690,00
6	Fondazione Italia	«Edizione Speciale del Premio Italia nel Mondo a Rio de Janeiro 5 – 10/15 ottobre 2005»	9	15.750,00
7	Associazione Intertour	«Viaggio Studio in Lombardia – Corsi di lingua e cultura italiana per giovani figli di emigrati lombardi in Argentina per l'anno 2005»	9	32.625,00
8	Ente Bergamaschi nel Mondo	«2° Incontro Internazionale dei Bergamaschi nel Mondo – 21 e 22 maggio 2005 – Bergamo»	9	36.000,00
9	AEV Associazione Emigranti Valtellinesi	«Convegno e Libro Studi Conclusivi sulla storia dell'emigrazione Valtellinese in Australia»	9	6.750,00
10	Associazione Gente Camuna Breno (BS)	«Viaggio Studio in Vallecamonica»	9	12.600,00
11	Centro Studi Valle Imagna – Cultura, Economia e amministrazione della Montagna	«Storie di Emigranti – Percorsi e caratteri dell'emigrazione bergamasca in Europa e nel Mondo – Terza fase – esercizio 2005»	9	22.500,00
				292.915,00

(BUR20050110)

D.g.r. 8 luglio 2005 - n. 8/269

Accreditamento della Residenza Sanitaria assistenziale per Disabili «Tonini Boninsegna» con sede in Brescia, via Buttafuoco, 15. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di

(3.1.0)

Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Richiamate:

- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 «Definizione della nuova unità d'offerta "Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità" (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31;

- la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14039 «Primo provvedimento attuativo della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003: Definizione del sistema tariffario della Residenza Sanitaria assistenziale per Disabili»;

Vista la d.g.r. 3 dicembre 2004, n. 19688 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2005» ed in particolare il punto 3 del dispositivo che rimanda a un successivo atto della Giunta regionale la disciplina per i nuovi accreditamenti di RSD e, nelle more, stabilisce di accreditare esclusivamente le strutture che sono state realizzate mediante finanziamento pubblico, quelle che derivano da una riconversione di CRH o IEAH o IDR o residenze ex d.g.r. 16264/04 e quelle per cui è stato espresso parere favorevole all'accreditamento da parte della ASL competente alla data del 31 dicembre 2004;

Rilevato che il legale rappresentante della Cooperativa Sociale ONLUS «G. Tonini - G. Boninsegna», Ente gestore della Residenza Sanitaria assistenziale per Disabili «Tonini Boninsegna» con sede in Brescia, via Buttafuoco, 15, già autorizzata e accreditata per n. 30 posti letto come Centro Residenziale Handicap, ha chiesto in data 21 gennaio 2004 l'accreditamento per n. 29 posti letto;

Rilevato che la RSD risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione al funzionamento, con validità provvisoria al 31 dicembre 2007 e capacità ricettiva di 29 posti, rilasciata dalla Provincia di Brescia con atto n. 634 del 10 marzo 2005;

- parere favorevole all'accreditamento per n. 29 posti della competente Azienda Sanitaria Locale di Brescia espresso con deliberazione n. 450 del 25 maggio 2005;

Dato atto che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti nell'allegato E alla d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003 ed al sistema tariffario stabilito con d.g.r. 14039 dell'8 agosto 2003;

Precisato che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra Ente gestore ed ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003 ed in particolare l'allegato F «schema tipo di contratto» al quale si rinvia integralmente;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali, l'Ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

Richiamati gli obblighi connessi alla remunerazione delle prestazioni rese da Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili accreditate;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione Consiliare;

Visto il d.p.g.r. 9 maggio 2005, n. 6923, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 18 maggio 2005 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitaria assistenziale per Disabili «Tonini Boninsegna» con sede in Brescia, via Buttafuoco, 15 per n. 29 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Brescia;

2. di stabilire che la remunerazione sarà determinata in con-

formità ai criteri definiti nell'allegato E alla d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003 applicando il sistema tariffario stabilito con la d.g.r. n. 14039 dell'8 agosto 2003 e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra Ente gestore ed ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

3. di stabilire che l'Ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del case mix, coerente con la classificazione degli ospiti;

4. di confermare che l'Ente gestore della RSD accreditata è obbligato a:

- erogare, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, l'assistenza medico generica, infermieristica, riabilitativa, ritenendosi escluse le prestazioni mediche specialistiche, di diagnostica strumentale nonché quelle relative all'assistenza protesica erogabile nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ex d.m. 27 agosto 1999 n. 332 con esclusione di quanto previsto ai successivi punti;

- fornire, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, ausili per incontinenti (pannolini, pannolini e traverse);

- fornire, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, ogni tipo di farmaco, gas medicale e materiale sanitario;

5. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003;

6. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 12620/03 ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

7. di riconfermare che l'Ente gestore della RSD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato B della d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003;

8. di stabilire che l'Ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'Ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

9. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari al 85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria dell'anno precedente e deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

10. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica sia del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti, sia della realizzazione del piano delle opere di adeguamento strutturale;

11. di disporre l'obbligo per la struttura di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito al punto 12 della d.g.r. n. 14039 dell'8 agosto 2003 e di inviarne copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

12. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Anna Bonomo

(BUR20050111)

D.g.r. 8 luglio 2005 - n. 8/271

Modifica dell'accreditamento del Servizio Residenziale di riabilitazione e reinserimento di persone con problematiche

(3.1.0)

di dipendenza «Casa Aurora» - via Circonvallazione n. 22/23 - Cologno al Serio (BG) gestita da «Gasparina di Sopra - Cooperativa di Solidarietà Sociale a r.l.» con sede legale in via Balilla - loc. Gasparina di Sopra - Romano di Lombardia, disposto con d.g.r. 17616/2004

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», in particolare gli art. 4 come modificato dalla l.r. 1 febbraio 2001, n. 2, art. 4, comma c) e art. 12 per quanto riguarda l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private;
- il provvedimento 5 agosto 1999 «Schema di atto di intesa Stato-regioni, su proposta dei Ministri della sanità e solidarietà sociale, recante: Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 - art. 4, comma 58, che conferisce alle ASL le funzioni in materia di autorizzazione dei servizi per la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti tossicodipendenti;
- il d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004;

Vista la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 «Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»;

Viste le circolari regionali attuative della citata d.g.r. 12621/2003:

- 1° luglio 2003, n. 23, che - tra l'altro - fissa procedure e tempi per le richieste di autorizzazione ed accREDITAMENTO da parte dei gestori di servizi per l'assistenza alle persone con problematiche di dipendenza;
- 11 agosto 2003, n. 29 che fornisce ulteriori indicazioni circa l'accREDITAMENTO dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con problematiche di dipendenza;
- Vista la d.g.r. 21 maggio 2004, n. 17616 che accredita «Casa Aurora» - via Circonvallazione n. 22/23 di Cologno al Serio, gestita da «Gasparina di Sopra - Cooperativa di Solidarietà sociale a r.l.» con sede legale in via Balilla - loc. Gasparina di Sopra - Romano di Lombardia per complessivi 15 posti residenziali:
 - 10 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo,
 - 5 posti di Servizio di Accoglienza;

Dato atto che il legale rappresentante della Cooperativa in questione ha presentato il 10 febbraio 2005 richiesta di rimodulazione dell'unità di offerta, chiedendo nuova autorizzazione/accredito per 15 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale e 6 posti di Accoglienza Residenziale;

Vista la deliberazione dell'ASL di Bergamo n. 387 dell'1 giugno 2005 che autorizza ed esprime parere favorevole all'accREDITAMENTO di «Casa Aurora» via Circonvallazione n. 22/23 di Cologno al Serio, gestita da «Gasparina di Sopra - Cooperativa di Solidarietà sociale a r.l.» con sede legale in via Balilla - loc. Gasparina di Sopra - Romano di Lombardia per 15 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale e 6 posti di Accoglienza Residenziale;

Vista la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14368 «Definizione del sistema di remunerazione tariffaria, a carico del Fondo Sanitario regionale, dei servizi residenziali e semiresidenziali accREDITATI per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti con problematiche di dipendenza, ai sensi della d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621»;

Ritenuto di dover procedere alla variazione dell'accREDITAMENTO disposto con d.g.r. 17616/2004 e di accREDITARE «Casa Aurora» per 15 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale e 6 posti di Accoglienza Residenziale;

Ritenuto di precisare che l'ASL di Bergamo debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

Precisato che l'accREDITAMENTO vincola gli Enti gestori all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 14368/2003, secondo le modalità dalla stessa indicate, ed all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione alla competente Commissione Consiliare;

Visti:

- il d.p.g.r. 9 maggio 2005, n. 6923 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
- la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - 1° provvedimento organizzativo - VIII Legislatura»;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di variare l'accREDITAMENTO disposto con d.g.r. 17616/2004 per «Casa Aurora» via Circonvallazione n. 22/23 di Cologno al Serio, gestita da «Gasparina di Sopra - Cooperativa di Solidarietà sociale a r.l.» con sede legale in via Balilla - loc. Gasparina di Sopra - Romano di Lombardia per complessivi 15 posti;

2. di accREDITARE conseguentemente «Casa Aurora» via Circonvallazione n. 22/23 di Cologno al Serio, gestita da «Gasparina di Sopra - Cooperativa di Solidarietà sociale a r.l.» con sede legale in via Balilla - loc. Gasparina di Sopra - Romano di Lombardia per 15 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale e 6 posti di Accoglienza Residenziale;

3. di vincolare l'Ente gestore alla sottoscrizione del contratto, previsto con d.g.r. 12621/2003, con l'ASL di ubicazione della struttura e all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 14368/2003, secondo le modalità dalla stessa indicate nonché all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

4. di stabilire che l'ASL di Bergamo debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

5. di procedere alla comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Anna Bonomo

(BUR20050112)

(3.1.0)

D.g.r. 8 luglio 2005 - n. 8/272

Modifica dell'accREDITAMENTO del servizio residenziale di riabilitazione e reinserimento di persone con problematiche di dipendenza «Comunità per il reinserimento» - via Balilla - Romano di Lombardia (BG) gestita da «Gasparina di Sopra - Cooperativa di Solidarietà Sociale a r.l.» con sede legale in via Balilla - loc. Gasparina di Sopra - Romano di Lombardia, disposto con d.g.r. 17847/2004

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», in particolare gli art. 4 come modificato dalla l.r. 1 febbraio 2001, n. 2, art. 4, comma c) e art. 12 per quanto riguarda l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private;
- il provvedimento 5 agosto 1999 «Schema di atto di intesa Stato-regioni, su proposta dei Ministri della sanità e solidarietà sociale, recante: Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 - art. 4, comma 58, che conferisce alle ASL le funzioni in materia di autorizzazione dei servizi per la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti tossicodipendenti;
- il d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004;
- Vista la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 «Determinazione dei re-

quisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»;

Viste le circolari regionali attuative della citata d.g.r. 12621/2003:

- 1 luglio 2003, n. 23, che - tra l'altro - fissa procedure e tempi per le richieste di autorizzazione ed accreditamento da parte dei gestori di servizi per l'assistenza alle persone con problematiche di dipendenza;

- 11 agosto 2003, n. 29 che fornisce ulteriori indicazioni circa l'accreditamento dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con problematiche di dipendenza;

Vista la d.g.r. 11 giugno 2004, n. 17847 che accredita la Comunità per il reinserimento» - via Balilla - Romano di Lombardia (BG) gestita da «Gasparina di Sopra - Cooperativa di Solidarietà sociale a r.l.» con sede legale: in via Balilla - loc. Gasparina di Sopra - Romano di Lombardia per 21 posti residenziali:

- 15 posti di servizio terapeutico riabilitativo,

- 6 posti di servizio di accoglienza;

Dato atto che il legale rappresentante della Cooperativa in questione ha presentato il 10 febbraio 2005 richiesta di rimodulazione dell'unità di offerta, chiedendo nuova autorizzazione/accreditamento per 18 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale e 6 posti di Accoglienza Residenziale;

Vista la deliberazione dell'ASL di Bergamo n. 386 dell'1 giugno 2005 che autorizza ed esprime parere favorevole all'accreditamento di «Comunità per il reinserimento» - via Balilla - Romano di Lombardia (BG) gestita da «Gasparina di Sopra - Cooperativa di Solidarietà sociale a r.l.» con sede legale in via Balilla - loc. Gasparina di Sopra - Romano di Lombardia per 18 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale e 6 posti di Accoglienza Residenziale;

Vista la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14368 «Definizione del sistema di remunerazione tariffaria, a carico del Fondo Sanitario regionale, dei servizi residenziali e semiresidenziali accreditati per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti con problematiche di dipendenza, ai sensi della d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621»;

Ritenuto di dover procedere alla variazione dell'accreditamento disposto con d.g.r. 17847/2004 e di accreditare la «Comunità per il reinserimento» - via Balilla - Romano di Lombardia (BG) gestita da «Gasparina di Sopra - Cooperativa di Solidarietà sociale a r.l.» con sede legale in via Balilla - loc. Gasparina di Sopra - Romano di Lombardia per 18 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale e 6 posti di Accoglienza Residenziale;

Ritenuto di precisare che l'ASL di Bergamo debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

Precisato che l'accreditamento vincola gli Enti gestori all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 14368/2003, secondo le modalità dalla stessa indicate, ed all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione alla competente Commissione Consiliare;

Visti:

- il d.p.g.r. 9 maggio 2005, n. 6923 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

- la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - 1° provvedimento organizzativo - VIII Legislatura»;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di variare l'accreditamento disposto con d.g.r. 17847/2004 per la «Comunità per il reinserimento» - via Balilla - Romano di Lombardia (BG) gestita da «Gasparina di Sopra - Cooperativa di Solidarietà sociale a r.l.» con sede legale in via Balilla - loc. Gasparina di Sopra - Romano di Lombardia, per complessivi 21 posti residenziali;

2. di accreditare conseguentemente la Comunità di cui al punto 1) per 18 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale e 6 posti di Accoglienza Residenziale;

3. di vincolare l'Ente gestore alla sottoscrizione del contratto,

previsto con d.g.r. 12621/2003, con l'ASL di ubicazione della struttura e all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 14368/2003, secondo le modalità dalla stessa indicate nonché all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

4. di stabilire che l'ASL di Bergamo debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

5. di procedere alla comunicazione, del presente atto alla competente Commissione Consiliare e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Anna Bonomo

(BUR20050113)

D.g.r. 8 luglio 2005 - n. 8/273

Modifica dell'accreditamento del servizio residenziale di riabilitazione e reinserimento di persone con problematiche di dipendenza «Comunità Emmanuele» - via S. Francesco, n. 3 - Casalpusterlengo (LO) gestita da «Emmanuele Soc. Coop. a r.l.» ivi ubicata, disposto con d.g.r. 15562/2003

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», in particolare gli art. 4 come modificato dalla l.r. 1 febbraio 2001, n. 2, art. 4, comma c) e art. 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private;

- il provvedimento 5 agosto 1999 «Schema di atto di intesa Stato-regioni, su proposta dei Ministri della sanità e solidarietà sociale, recante: Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso»;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 - art. 4, comma 58, che conferisce alle ASL le funzioni in materia di autorizzazione dei servizi per la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti tossicodipendenti;

- il d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004;

Vista la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 «Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»;

Viste le circolari regionali attuative della citata d.g.r. 12621/2003:

- 1 luglio 2003, n. 23, che - tra l'altro - fissa procedure e tempi per le richieste di autorizzazione ed accreditamento da parte dei gestori di servizi per l'assistenza alle persone con problematiche di dipendenza;

- 11 agosto 2003, n. 29 che fornisce ulteriori indicazioni circa l'accreditamento dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con problematiche di dipendenza;

Vista la d.g.r. 12 dicembre 2003, n. 15562 che accredita - tra l'altro - la «Comunità Emmanuele» - via S. Francesco, n. 3 - Casalpusterlengo (LO) gestita da «Emmanuele Soc. Coop. a r.l.» ivi ubicata per complessivi 10 posti residenziali:

- 8 posti di servizio terapeutico riabilitativo,

- 2 posti di servizio di trattamento specialistico per alcol e polidipendenti;

Dato atto che il legale rappresentante della Cooperativa in questione ha presentato il 27 aprile 2005 richiesta di modifica dell'autorizzazione/accreditamento per complessivi 13 posti residenziali terapeutico riabilitativi;

Vista la deliberazione dell'ASL di Lodi n. 269 del 25 maggio 2005 che autorizza ed esprime parere favorevole all'accreditamento di «Comunità Emmanuele» - via S. Francesco, n. 3, Casalpusterlengo (LO) gestita da «Emmanuele Soc. Coop. a r.l.» ivi ubicata per 13 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale;

Vista la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14368 «Definizione del si-

(3.1.0)

stema di remunerazione tariffaria, a carico del Fondo Sanitario regionale, dei servizi residenziali e semiresidenziali accreditati per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti con problematiche di dipendenza, ai sensi della d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621»;

Ritenuto di dover procedere alla variazione dell'accreditamento disposto con d.g.r. 15562/2003 e di accreditare la «Comunità Emmanuele» - via S. Francesco, n. 3 - Casalpusterlengo (LO) gestita da «Emmanuele Soc. Coop. a r.l.» ivi ubicata per 13 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale;

Ritenuto di precisare che l'ASL di Lodi debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

Precisato che l'accreditamento vincola gli Enti gestori all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 14368/2003, secondo le modalità dalla stessa indicate, ed all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione alla competente Commissione Consiliare;

Visti:

- il d.p.g.r. 9 maggio 2005, n. 6923 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

- la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - 1° provvedimento organizzativo - VIII Legislatura»;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di variare l'accreditamento disposto con d.g.r. 15562/2003 per la «Comunità Emmanuele» - via S. Francesco, n. 3 - Casalpusterlengo (LO) gestita da «Emmanuele Soc. Coop. a r.l.» ivi ubicata, per complessivi 10 posti residenziali:

- 8 posti di servizio terapeutico riabilitativo,

- 2 posti di servizio di trattamento specialistico per alcol e polidipendenti;

2. di accreditare conseguentemente la Comunità di cui al punto 1) per 13 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale;

3. di vincolare l'Ente gestore alla sottoscrizione del contratto, previsto con d.g.r. 12621/2003, con l'ASL di ubicazione della struttura e all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 14368/2003, secondo le modalità dalla stessa indicate nonché all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

4. di stabilire che l'ASL di Lodi debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

5. di procedere alla comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Anna Bonomo

(BUR20050114)

D.g.r. 8 luglio 2005 - n. 8/274

(3.1.0)

Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) «Fondazione Marzotto» ubicato in Mortara (PV) via Lomellina, 52 (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 di riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;

- la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997, con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri Diurni Integrati (CDI) per anziani non autosufficienti;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 di riordino del Servizio sanitario

regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private nonché l'art. 6 per quanto riguarda la competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia e di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004: «Libertà e innovazione al servizio della salute»;

Richiamate:

- la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati»;

- la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

- la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei CDI accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

- 3 dicembre 2004, n. 19688, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2005»;

Dato atto che è pervenuta la domanda di accreditamento (protocollo G1.2005.0005961 del 3 maggio 2005), del legale rappresentante della Fondazione Marzotto con sede a Valdarno (PV) in via Petrarca, 1 per n. 10 posti del Centro Diurno Integrato «Fondazione Marzotto» ubicato in Mortara (PV) via Lomellina 52, accoglibile in quanto corredata dal decreto dirigenziale della Amministrazione provinciale di Pavia n. 363/2005 del 18 aprile 2005 relativo all'autorizzazione al funzionamento in via provvisoria con proroga del piano programma e parere favorevole al rilascio dell'accreditamento della Azienda Sanitaria Locale di Pavia emesso con decreto direttoriale n. 73 del 12 maggio 2005;

Dato atto altresì di procedere all'accreditamento del Centro Diurno Integrato «Fondazione Marzotto» ubicato in Mortara (PV) via Lomellina 52, in base alla remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata con la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367, rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038, sopra richiamate:

- € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

- € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

- € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 8 ore consecutive;

Ritenuto di dover procedere con l'applicazione delle tariffe giornaliera provvisorie sopra riportate, in attesa della raccolta ed elaborazione dei dati della scheda S.O.S.I.A. finalizzati alla classificazione degli ospiti per grado di fragilità, su cui si fonderà il nuovo sistema di remunerazione per i Centri Diurni Integrati;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provvede all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Ritenuto di precisare che l'effettiva erogazione delle remunerazioni giornaliera di cui al precedente paragrafo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante dell'Ente gestore del CDI accreditato ed il legale rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, sopra richiamata, contratto che l'ASL dovrà provvedere a trasmettere - in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visti:

- il d.p.g.r. 9 maggio 2005, n. 6923 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

- la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - 1° provvedimento organizzativo - VIII Legislatura»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la comunicazione dello stesso alla competente Commissione Consiliare;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare per n. 10 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, il Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) «Fondazione Marzotto» ubicato in Mortara (PV) via Lomellina, 52;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con l'applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata:

- in € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,
- in € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,
- in € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 8 ore consecutive;

3. di stabilire che l'assegnazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente punto 2), a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante dell'Ente gestore dei C.D.I. accreditato ed il legale rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, richiamata in premessa;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del contratto suddetto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, agli Enti gestori interessati nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Anna Bonomo

(BUR20050115)

D.g.r. 8 luglio 2005 - n. 8/275

Ampliamento dell'accREDITAMENTO del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) ubicato in Casalpusterlengo (LO) piazza Cappuccini, 2 (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di ampliare l'accREDITAMENTO, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) con sede a Casalpusterlengo (LO) piazza Cappuccini, 2, gestito dalla Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo, relativamente a ulteriori n. 10 posti per una capacità ricettiva complessiva di 30 posti, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Lodi;

2. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 8494/02, n. 12903/03 e n. 14367/03 rettificata con d.g.r. n. 15038/03;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra il gestore e l'ASL di ubicazione della struttura, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12903/03 - All. A;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

6. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Anna Bonomo

(BUR20050116)

D.g.r. 8 luglio 2005 - n. 8/276

AccREDITAMENTO del Centro Diurno per Disabili 1 sito in via Del Doss, n. 3 a Como - gestito dal Comune di Como

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 gennaio 1986 n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421»; e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 31 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare gli artt. 4 e 12 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2002/2004, approvato con d.c.r. VII/462 del 13 marzo 2002;

Richiamata la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità di offerta "Centro Diurno per persone con disabilità" (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO»;

Vista la d.g.r. 3 dicembre 2004, n. 19688 «Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'anno 2005»;

Vista la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e 18334 del 23 luglio 2004»;

Rilevato che il legale rappresentante del Comune di Como, Ente gestore del Centro Diurno per Disabili 1 con sede in Como, via Del Doss, n. 3 - ha chiesto in data 24 settembre 2004 l'accREDITAMENTO per n. 30 posti;

Preso atto che la Provincia di Como con determinazione dirigenziale n. 514 del 22 marzo 2005 ha autorizzato in via definitiva l'Ente gestore al funzionamento del Centro Diurno per Disabili 1 per un numero di 30 utenti, già precedentemente autorizzato e accREDITATO per n. 25 posti;

Preso atto che l'Azienda Sanitaria Locale di Como, con deliberazione n. 218 dell'1 giugno 2005 ha espresso parere favorevole all'accREDITAMENTO del Centro Diurno per Disabili 1 per n. 30 posti;

Rilevato che il CDD risulta pertanto in possesso dei seguenti e indispensabili requisiti per l'accREDITAMENTO:

- autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Provincia di Como, determinazione dirigenziale n. 514 del 22 marzo 2005;
- parere favorevole all'accREDITAMENTO per 30 posti della competente Azienda Sanitaria Locale di Como espresso con deliberazione n. 218 dell'1 giugno 2005;
- standard di assistenza ed organizzativi di cui agli allegati A e B della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 (come da visita ispettiva effettuata dalla Commissione di Vigilanza in data 31 gennaio 2005);

Dato atto che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti nella d.g.r. 18334/2004 applicando il sistema tariffario stabilito con la d.g.r. 19874 del 16 dicembre 2004 e che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario regionale decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra gestore e ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni introdotta con d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 e in particolare all'allegato D «schema tipo di contratto» al quale si rinvia integralmente;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali l'Ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

Visto il d.p.g.r. 9 maggio 2005, n. 6923, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - 1° provvedimento organizzativo - VIII Legislatura»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione Consiliare, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Ravvisata altresì la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

per i motivi espressi in narrativa

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, il Centro Diurno per Disabili 1 (CDD) con sede in Como, via Del Doss, n. 3 per n. 30 posti, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Como (come da visita ispettiva effettuata in data 31 gennaio 2005);

2. di stabilire che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti al punto 6) della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 applicando il sistema tariffario stabilito con la d.g.r. 19874 del 16 dicembre 2004 e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra l'Ente gestore ed ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

3. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del contratto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 18334 del 23 luglio 2004;

4. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18334/04 ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

5. di riconfermare che l'Ente gestore del CDD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004;

6. di stabilire che l'Ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'Ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infra-regionale;

7. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale, ove è ubicata la struttura in oggetto, deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari al 85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria dell'anno precedente e deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

8. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti ed in particolare alla verifica che entro quattro settimane dall'ammissione di nuovo utente vengano adattati i minuti di assistenza alla tipologia di fragilità, che deve essere ricompresa nelle 5 classi rilevate con la procedura SIDI;

9. di disporre l'obbligo per la struttura di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito nell'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 e di inviargli copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

10. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Anna Bonomo

(BUR20050117)

D.g.r. 8 luglio 2005 - n. 8/277

Accreditamento del Centro Diurno per Disabili 2 sito in via Del Doss, n. 3 a Como - gestito dal Comune di Como

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 gennaio 1986 n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio assistenziali della Regione Lombardia»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421»; e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 31 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare gli artt. 4 e 12 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2002/2004, approvato con d.c.r. VII/462 del 13 marzo 2002;

Richiamata la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità di offerta "Centro Diurno per persone con disabilità" (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;

Vista la d.g.r. 3 dicembre 2004, n. 19688 «Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'anno 2005»;

Vista la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e 18334 del 23 luglio 2004»;

Rilevato che il legale rappresentante del Comune di Como, Ente gestore del Centro Diurno per Disabili 2 con sede in Como, via Del Doss, n. 3 - ha chiesto in data 24 settembre 2004 l'accreditamento per n. 30 posti;

Preso atto che la Provincia di Como con determinazione dirigenziale n. 515 del 22 marzo 2005 ha autorizzato in via definitiva l'Ente gestore al funzionamento del Centro Diurno per Disabili 2 per un numero di 30 utenti, già precedentemente autorizzato e accreditato per n. 20 posti;

Preso atto che l'Azienda Sanitaria Locale di Como, con deliberazione n. 219 del 1° giugno 2005 ha espresso parere favorevole all'accreditamento del Centro Diurno per Disabili 2 per n. 30 posti;

Rilevato che il CDD risulta pertanto in possesso dei seguenti e indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Provincia di Como, determinazione dirigenziale n. 515 del 22 marzo 2005;

- parere favorevole all'accreditamento per 30 posti della competente Azienda Sanitaria Locale di Como espresso con deliberazione n. 219 del 1° giugno 2005;

- standard di assistenza ed organizzativi di cui agli allegati A e B della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 (come da visita ispettiva effettuata dalla Commissione di Vigilanza in data 31 gennaio 2005);

Dato atto che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti nella d.g.r. 18334/2004 applicando il sistema tariffario stabilito con la d.g.r. 19874 del 16 dicembre 2004 e che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario regionale decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra gestore e ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni introdotta con d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 e in particolare all'allegato D «schema tipo di contratto» al quale si rinvia integralmente;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finan-

ziamenti regionali l'Ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

Visto il d.p.g.r. 9 maggio 2005, n. 6923, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - 1° provvedimento organizzativo - VIII Legislatura»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione Consiliare, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Ravvisata altresì la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

per i motivi espressi in narrativa

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, il Centro Diurno per Disabili 2 (CDD) con sede in Como, via Del Doss, n. 3 per n. 30 posti, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Como (come da visita ispettiva effettuata in data 31 gennaio 2005);

2. di stabilire che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti al punto 6) della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 applicando il sistema tariffario stabilito con la d.g.r. 19874 del 16 dicembre 2004 e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra l'Ente gestore ed ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

3. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del contratto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 18334 del 23 luglio 2004;

4. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18334/04 ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

5. di riconfermare che l'Ente gestore del CDD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004;

6. di stabilire che l'Ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'Ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infra-regionale;

7. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale, ove è ubicata la struttura in oggetto, deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari all'85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria dell'anno precedente e deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

8. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti ed in particolare alla verifica che entro quattro settimane dall'ammissione di nuovo utente vengano adattati i minuti di assistenza alla tipologia di fragilità, che deve essere ricompresa nelle 5 classi rilevate con la procedura SIDI;

9. di disporre l'obbligo per la struttura di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito nell'allegato C: della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 e di inviargli copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

10. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Anna Bonomo

(BUR20050118)

D.g.r. 8 luglio 2005 - n. 8/278

(3.1.0)

Accreditamento del Centro Diurno per Disabili sito in via Monterotondo a Lurate Caccivio (CO) - gestito dal Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 gennaio 1986 n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio assistenziali della Regione Lombardia»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421»; e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 31 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei Servizi Sociali» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare gli artt. 4 e 12 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2002/2004, approvato con d.c.r. VII/462 del 13 marzo 2002;

Richiamata la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità di offerta "Centro Diurno per persone con disabilità" (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;

Vista la d.g.r. 3 dicembre 2004, n. 19688 «Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'anno 2005»;

Vista la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e 18334 del 23 luglio 2004»;

Rilevato che il legale rappresentante del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese, Ente gestore del Centro Diurno per Disabili (CDD) con sede in Lurate Caccivio, via Monterotondo, ha chiesto in data 22 dicembre 2004 l'accreditamento per n. 30 posti auto-certificando il possesso dei requisiti;

Rilevato inoltre che in data 17 febbraio 2005 il legale rappresentante del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese ha rettificato la precedente richiesta del 22 dicembre 2004 dichiarando il non possesso dei requisiti strutturali;

Preso atto che la Provincia di Como con determinazione dirigenziale n. 516 del 22 marzo 2005 ha autorizzato in via provvisoria, in osservanza al piano di adeguamento strutturato presentato dal Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese al funzionamento del Centro Diurno per Disabili per un numero di 30 utenti, già precedentemente autorizzato e accreditato come Centro Socio Educativo per n. 21 posti;

Preso atto che l'Azienda Sanitaria Locale di Como, con deliberazione n. 220 del 1° giugno 2005 ha espresso parere favorevole all'accreditamento del Centro Diurno per Disabili per n. 30 posti gestito dal Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese;

Rilevato che il CDD risulta pertanto in possesso dei seguenti e indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione provvisoria al funzionamento con piano programma rilasciata dalla Provincia di Como, determinazione dirigenziale n. 516 del 22 marzo 2005;

- parere favorevole all'accreditamento per 30 posti della competente Azienda Sanitaria Locale di Como, espresso con deliberazione n. 220 del 1° giugno 2005;

- standard di assistenza ed organizzativi di cui agli allegati A e B della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004, eccezion fatta per i requisiti strutturali per i quali è previsto il piano di adeguamento della durata massima di 5 anni con decorrenza dal 9 agosto 2004 (data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della d.g.r. 18334/04);

Dato atto che la remunerazione sarà determinata in conformi-

tà ai criteri definiti nella d.g.r. 18334/2004 applicando il sistema tariffario stabilito con la d.g.r. 19874 del 16 dicembre 2004 e che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario regionale, decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra gestore e ASL ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni introdotta con d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 e in particolare l'allegato D «schema tipo di contratto» al quale si rinvia integralmente;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali, l'Ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente una retta unica ai netto dei finanziamenti ricevuti;

Visto il d.p.g.r. 9 maggio 2005, n. 6923, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - 1° provvedimento organizzativo - VIII Legislatura»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione Consiliare, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Ravvisata altresì la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

per i motivi espressi in narrativa

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, il Centro Diurno per Disabili (CDD) con sede in Lurate Caccivio, via Monterotondo, per n. 30 posti, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Como;

2. di stabilire che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti al punto 6) della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 applicando il sistema tariffario stabilito con la d.g.r. 19874 del 16 dicembre 2004 e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra l'Ente gestore ed ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

3. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del contratto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 18334 del 23 luglio 2004;

4. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18334/04 ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

5. di riconfermare che l'Ente gestore del CDD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004;

6. di stabilire che l'Ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'Ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infra-regionale;

7. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale, ove è ubicata la struttura in oggetto, deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari all'85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria dell'anno precedente e deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

8. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti ed in particolare alla verifica che entro quattro settimane dall'ammissione di nuovo utente vengano adattati i minuti di assistenza alla tipologia di fragilità, che deve essere ricompresa nelle 5 classi rilevate con la procedura SIDI;

9. di disporre l'obbligo per la struttura di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito nell'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 e di inviarne copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

10. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Anna Bonomo

(BUR20050119)

(5.1.0)

D.g.r. 8 luglio 2005 - n. 8/292

Modifica dei termini previsti dalla d.g.r. del 22 marzo 2002, n. 8514 relativi alla consegna e ultimazione dei lavori in materia di interventi urgenti nel settore di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche in Comune di Dairago (MI)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la deliberazione in data 24 luglio 1998, n. 37688 con la quale la Giunta regionale approva il programma di finanziamento per l'anno 1998 in materia di acquedotti tra cui figura l'intervento per la realizzazione di una condotta di collegamento tra l'acquedotto di Busto Arsizio e l'acquedotto di Dairago e l'installazione di un impianto a carboni attivi al pozzo di via Battaglia del Don in Comune di Dairago (MI) finanziato con contributo di € 37.208,27,

- la deliberazione in data 22 marzo 2002, n. 8514 con la quale la Giunta regionale stabilisce di fissare i termini per la consegna e la fine dei lavori di cui sopra, rispettivamente al 30 giugno 2002 e al 30 giugno 2004;

Preso atto della deliberazione in data 11 ottobre 2004, n. 87 e dell'approfondimento istruttorio in data 14 febbraio 2005, n. 1153 con le quali il Comune di Dairago (MI) chiede di prorogare i termini di consegna e di fine dei lavori rispettivamente al 30 giugno 2005 e al 30 giugno 2007 in quanto solo in data 3 maggio 2004 con nota n. 3878 l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 ha espresso parere favorevole circa l'installazione di un impianto a carboni attivi al pozzo di via Battaglia del Don;

Preso atto dell'asseverazione in data 22 aprile 2005 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Dairago (MI) dichiara che le motivazioni indicate nella relazione sono accoglibili;

Preso atto altresì che tutta la parte progettuale, sia strumentale che impiantistica, è conclusa e l'Ente è in attesa di ricevere il riconoscimento del contributo da parte della Regione;

Ritenuto da parte del dirigente della Unità Organizzativa proponente condivisibili le motivazioni per il mancato rispetto dei termini in argomento e di fissare i nuovi termini di inizio e di fine dei lavori rispettivamente al 30 giugno 2005 e al 30 giugno 2007;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1) di fissare rispettivamente al 31 luglio 2005 e al 30 giugno 2007 i termini di inizio e di fine dei lavori in parola in Comune di Dairago (MI);

2) di comunicare il presente provvedimento al Consiglio regionale;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Anna Bonomo

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20050120)

(3.1.0)

Circ.r. 7 luglio 2005 - n. 29

Standard di personale delle R.S.A. mononucleo

Ai Direttori Generali delle A.S.L.

Ai Direttori Sociali delle A.S.L.

LORO SEDI

Durante il biennio previsto per l'adeguamento agli standard di

personale indicati dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003, molti sono stati i quesiti posti dagli Enti gestori e le relative valutazioni fatti insieme con le A.S.L. a cui compete la vigilanza. In attesa della espressione della Giunta Regionale, su parere della III Commissione Consiliare, si ritiene necessario dare un indirizzo, in particolare, per quanto riguarda la presenza dell'infermiere nelle R.S.A. di dimensioni uguali o inferiori a 30 p.l., che si sostanziano come R.S.A. con un unico nucleo assistenziale (mononucleo).

A questo scopo si richiama quanto previsto dalla d.g.r. n. 12618/03 nonché dalla successiva circolare n. 31 del 22 ottobre 2003, là dove entrambi i provvedimenti contemplano la possibilità di una organizzazione alternativa in caso di assenza dell'infermiere nel turno di notte (dalle ore 21 alle ore 7, o comunque al cambio turno).

Si rileva come nella fattispecie «mononucleo» la presenza costante anche di un solo infermiere durante il giorno contrasta con la necessità di garantire una presenza adeguata anche di tutte le rimanenti figure professionali (medico, fisioterapista, A.S.A., O.S.S., animatore/educatore) se non a fronte di uno standard settimanale superiore a quello previsto dalla normativa.

Si ritiene pertanto di condividere con gli Enti gestori e le A.S.L. la possibilità che nelle ore diurne l'infermiere possa anche non essere effettivamente presente, vicariato per un periodo massimo di un terzo dei due turni diurni (280 minuti giornalieri) da altro personale di assistenza. Ciò a condizione che l'infermiere sia comunque reperibile.

In attesa di una revisione a fine biennio della d.g.r. n. 12618/03 da parte della Giunta Regionale, si ravvisa per le R.S.A. «mononucleo» la possibilità di questa organizzazione alternativa che esclude, di converso, quella di accedere alla remunerazione aggiuntiva di qualità, in quanto si tratta di una organizzazione ritenuta riduttiva rispetto agli standard minimi, vigenti per il rimanente 90% delle R.S.A. accreditate.

Il direttore generale: Umberto Fazzone
Responsabile procedimento: Carla Dotti
Responsabile istruttoria: Cinzia Gagliardi

D.G. Sanità

(BUR20050121)

(3.2.0)

Circ.r. 19 luglio 2005 - n. 32

D.g.r. 11 febbraio 2005, n. 7/20592 «Patologie cardiocerebrovascolari: Interventi di Prevenzione, Diagnosi e Cura». Campagna di somministrazione della carta del rischio cardiocerebrovascolare sulla popolazione lombarda: prime indicazioni attuative

Ai Direttori Generali
Aziende ASL
LORO SEDI

La d.g.r. 13 febbraio 2005, n. 7/20592, «Patologie cardiocerebrovascolari: interventi di prevenzione, diagnosi e cura», disponibile sul sito della Direzione Generale Sanità all'indirizzo www.dgsan.lombardia.it, insieme alle precedenti d.g.r. 2 agosto 2001, n. 7/5922 «Primi interventi di prevenzione cardiovascolare in attuazione dei punti 7.2.1, 7.3.2, 7.3.3 del Programma Regionale di Sviluppo di cui alla d.c.r. n. VII/39 del 10 ottobre 2000», d.g.r. 16 aprile 2004, n. 7/17155 «Interventi di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari in attuazione del PSSR 2002/2004 - Prima fase», ha posto le basi per l'avvio di una incisiva azione preventiva nei confronti delle patologie cardiocerebrovascolari, ad elevata mortalità e morbosità nella popolazione lombarda, anche attraverso l'utilizzo della «carta del rischio cardiocerebrovascolare».

L'intervento si configura quale attività nell'ambito del piano di prevenzione attiva previsto sia dagli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale che dal recente accordo Stato Regioni del 23 marzo 2005.

La piena ed efficace attuazione degli obiettivi ivi previsti presuppone che vi sia una traduzione operativa a livello locale, governata e coordinata dalla ASL.

Nella prevenzione delle patologie cardiocerebrovascolari infatti, è irrinunciabile l'integrazione tra le diverse componenti coinvolte, sia all'interno della stessa ASL - Dipartimenti di Prevenzione, Cure Primarie e Programmazione, Acquisto, Controllo - sia tra la ASL e i Medici di Medicina Generale (MMG) e le Strutture specialistiche.

Ciò premesso si forniscono di seguito alcune prime indicazioni operative sulla metodologia e sugli strumenti da utilizzare per raggiungere l'obiettivo previsto di valutare, nel triennio 2005-

2007, il maggior numero di soggetti di età compresa tra 40 e 69 anni tramite la somministrazione di una carta del rischio cardiocerebrovascolare costruita su una popolazione di riferimento con caratteristiche simili a quelle della popolazione lombarda.

Ruolo delle ASL

La ASL gioca un ruolo di governo e di «traduzione», sulla base delle peculiarità territoriali e tenuto conto degli indirizzi regionali, di quanto previsto dalla d.g.r. 20592/2005.

Per una efficace realizzazione degli obiettivi perseguiti, si suggerisce, nel rispetto delle singole realtà territoriali, che ciascuna ASL formalizzi all'interno di un documento specifico il ruolo dei diversi attori coinvolti, i diversi livelli di responsabilità, il loro coordinamento, le modalità organizzative e le azioni da intraprendere, adottando un approccio integrato.

Ciò consentirà di ricondurre nella programmazione locale le attività già in essere in tema di promozione degli stili di vita, nonché a pianificarne di nuove, idonee allo scopo. A titolo esemplificativo si elencano di seguito possibili spunti da prendere in considerazione nella redazione del piano.

a) *Promozione o consolidamento dell'informazione/educazione sanitaria alla popolazione generale:*

1. *campagna informativa* sugli stili di vita sani, pianificata localmente in sinergia con la azione regionale, finalizzata ad indurre una «contemplazione» del problema nei diversi target, a conoscere la possibilità di fruire della carta del rischio, a conoscere i luoghi ed i modi individuati localmente per la somministrazione della carta stessa;

2. *educazione alla salute* in collaborazione con le scuole su indicazioni regionali; supporto tecnico e metodologico ad altri attori interessati e coinvolgibili. È necessario a tal fine considerare che molte iniziative - rivolte alla popolazione generale o svolte in ambito scolastico - sono già in atto nelle diverse ASL, anche con il coordinamento regionale, come è il caso del progetto sul tabagismo o di quello sulla salute orale. Dette attività dovranno essere sempre più improntate a principi di efficacia, prevedendo verifiche a posteriori sui progetti in atto o da implementare. La Direzione Generale Sanità ha costituito, allo scopo, un gruppo di lavoro sulla promozione dei corretti stili di vita, che potrà essere di riferimento per campagne informative, ed ha anche promosso l'avvio di un progetto di ricerca, esteso ad altre quattro regioni, finalizzato a valutare l'efficacia di progetti di educazione sanitaria relativi ad alimentazione, tabagismo ed attività motoria.

b) *Formazione/aggiornamento degli operatori:* è necessario prevedere percorsi differenziati rivolti sia agli operatori direttamente coinvolti nella somministrazione della carta del rischio (addestramento all'utilizzo dello strumento di rilevazione; elaborazione e condivisione dei percorsi diagnostico-terapeutici per la gestione dei soggetti a medio ed alto rischio; counseling individuale per la promozione di corretti stili di vita...) sia agli operatori non direttamente coinvolti (informazioni di base, le linee di tendenza e di comportamento...). Più in generale, la formazione sulle metodologie più efficaci per la promozione dei corretti stili di vita deve diventare patrimonio per tutti gli operatori sanitari, cosicché nelle diverse attività sappiano tradurre le informazioni di base e gli indirizzi preventivi da diffondere omogeneamente e costantemente nella popolazione.

Si rammenta che l'utilizzo della carta del rischio cardiocerebrovascolare è un elemento qualificante dell'obiettivo formativo di interesse regionale approvato con d.g.r. 16 febbraio 2005, n. 7/20767, e che le ASL sono invitate a promuovere incontri formativi con MMG ed altri soggetti interessati, nell'ambito del sistema vigente di Educazione Continua in Medicina e sviluppo professionale (ECM-CPD).

c) *Adozione della carta del rischio e gestione del relativo sistema informativo:* in ordine all'avvio del flusso informativo descritto in dettaglio più oltre, si possono definire, fatte salve diverse determinazioni a livello locale:

1. *Possibili punti di accesso per i cittadini.* Fermo restando che gli attori principali coinvolti nella campagna di somministrazione della carta del rischio cardiocerebrovascolare sono i MMG, referenti per i propri assistiti ed ai quali l'assistito deve essere rinvio per gli approfondimenti conseguenti (nel caso in cui il rischio cardiocerebrovascolare sia rilevato da altre figure), si suggerisce di costituire una «rete» di offerta. Detta rete può prevedere, sulla base delle caratteristiche locali, un ventaglio di possibili strutture presso le quali il cittadino possa recarsi per essere sottoposto alla valutazione del rischio cardiocerebrovascolare.

Criterio-guida dovrebbe essere quello di individuare e «sfruttare» punti alternativi al MMG, ove può accedere la popolazione,

particolarmente nelle fasce di età che poco ricorrono al curante, allo scopo di promuovere l'adesione alla iniziativa.

2. *Coordinamento* dei diversi centri di somministrazione individuati e stipulati, se necessario di specifici contratti.

3. *Individuazione della popolazione target*, e relative esclusioni permanenti e temporanee, utilizzando ad esempio, la Banca Dati Assistiti al fine di individuare per ciascun MMG l'elenco degli assistiti oggetto della rilevazione, identificando tra questi coloro i quali hanno già effettuato nel corso della seconda metà del 2004 gli esami ematochimici richiesti dalla rilevazione.

4. *Modalità di invito* attivo a particolari gruppi di popolazione (es.: esenti per patologia) finalizzate a coinvolgere nello screening un maggior numero di persone o categorie per le quali si ritiene prioritario l'intervento.

5. *Modalità per l'elaborazione* a livello locale delle informazioni raccolte, finalizzate non solo a monitorare la adesione all'iniziativa, ma a descrivere nel tempo la distribuzione del rischio cardiocerebrovascolare, valutare la adesione alle indicazioni, creare database utili per successive indagini, utilizzando dati correnti di ricovero, prescrizioni ecc.

Obiettivi della campagna di rilevazione

La somministrazione della carta del rischio si pone due obiettivi principali.

Da una parte creare una mappa del rischio cardiocerebrovascolare regionale costantemente aggiornata, quale base di valutazione dell'efficacia degli interventi sanitari e della allocazione delle risorse destinate a far fronte alle patologie cardiocerebrovascolari, dall'altra fornire al MMG uno strumento di conoscenza dei propri assistiti che permetta una gestione migliore degli stessi.

La costruzione di una rete presuppone che tutti gli attori coinvolti abbiano conoscenza degli elementi fondanti questa rete (ovvero la situazione degli assistiti).

La somministrazione della carta del rischio cardiocerebrovascolare costituisce dunque il punto di partenza della più complessiva strategia di prevenzione più sopra sintetizzata, rappresentando inoltre l'occasione per ciascun MMG di avere uno strumento concreto di conoscenza del rischio cardiocerebrovascolare dei propri pazienti, e dunque permettere anche l'attivazione di interventi di prevenzione previsti, ma non ancora sistematicamente attuati.

Strumento di rilevazione

La carta del rischio, da utilizzare per la valutazione del rischio cardiocerebrovascolare è quella dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), costruita su una popolazione di riferimento con caratteristiche simili a quelle della popolazione lombarda.

Tale carta è reperibile sul sito www.cuore.iss.it, ed è attualmente utilizzata anche come riferimento per la Nota AIFA 13 (Agenzia Italiana del Farmaco) relativa alla prescrizione dei farmaci ipolipemizzanti.

La rilevazione dei determinanti del rischio deve essere condotta secondo le indicazioni riportate sul sito stesso: si consiglia di far riferimento alla metodologia di rilevazione descritta sul sito, al fine di ottenere misure standardizzate dei fattori di rischio.

In fase di avvio (secondo semestre 2005) è consentito, in via del tutto eccezionale, l'utilizzo dei valori di esami ematochimici già presenti negli archivi clinici dei MMG, purché effettuati entro 1 anno dalla data della rilevazione del rischio. Successivamente, dall'1 gennaio 2006, il calcolo del rischio stesso dovrà basarsi su dati di laboratorio non anteriori di 3 mesi rispetto alla data della rilevazione.

In fase iniziale, il calcolo del rischio potrà essere condotto con la carta del rischio propriamente detta (con attribuzione di una classe di rischio, scala a valori discreti) oppure tramite il programma di calcolo on-line o quello scaricabile dal sito www.cuore.iss.it.

L'obiettivo finale è quello di arrivare alla integrazione delle equazioni di calcolo del rischio cardiocerebrovascolare all'interno dei programmi computerizzati che gestiscono l'archivio clinico dei soggetti assistiti dai MMG, in modo da snellire la procedura.

• Candidati alla rilevazione

La popolazione oggetto della rilevazione del rischio cardiocerebrovascolare è costituita da tutti i cittadini lombardi, di età compresa tra 40 e 69 anni, che non abbiano già sviluppato una patologia cardiocerebrovascolare conclamata. Detta fascia di età risulta quella maggiormente a rischio di eventi cardiocerebrovascolari prevenibili mediante interventi di modifica dei fattori di rischio.

• Criteri di esclusione

Sono esclusi dalla rilevazione i soggetti noti per patologia car-

diocerebrovascolare conclamata: infarto miocardico acuto, angina pectoris, ictus cerebrale ischemico, TIA, o soggetti sottoposti ad interventi di by-pass aortocoronarico od angioplastica coronarica percutanea; tali soggetti infatti, considerata la loro storia clinica, presentano un rischio cardiocerebrovascolare non assimilabile a quello della popolazione generale e sono, di norma, oggetto di follow up. La gravidanza rappresenta una condizione di esclusione temporanea, mentre la presenza di patologie vascolari periferiche non rappresenta condizione di esclusione.

• Periodicità di somministrazione consigliata

Come riportato nel sito www.cuore.iss.it, relativamente alla periodicità di somministrazione, si consiglia di eseguire la valutazione del rischio cardiovascolare almeno:

1. ogni sei mesi per persone a elevato rischio cardiovascolare (probabilità di un primo evento cardiovascolare uguale o superiore al 20% nei prossimi 10 anni);
2. ogni anno per persone a rischio da tenere sotto controllo attraverso l'adozione di uno stile di vita sano (probabilità di un primo evento cardiovascolare uguale o superiore al 3-5% e inferiore al 20% nei prossimi 10 anni);
3. ogni 5 anni per persone a basso rischio cardiovascolare (probabilità di un primo evento cardiovascolare inferiore al 3-5% nei prossimi 10 anni).

Figure coinvolte nella rilevazione

Sono, in prima istanza i MMG, cui si affiancano gli specialisti ambulatoriali delle strutture accreditate operanti sul territorio regionale, come delineato nell'allegato 2 alla d.g.r. 5922/2001 e nell'allegato 2 alla d.g.r. 17155/2004, ed eventuali altri soggetti individuati dall'ASL, come precedentemente accennato.

Nel caso in cui il rischio cardiocerebrovascolare sia rilevato da figure diverse dal MMG, l'assistito deve essere rinviato al proprio MMG per gli approfondimenti conseguenti.

Flusso informativo

La rilevazione del rischio cardiocerebrovascolare dà origine al flusso informativo che consentirà all'Osservatorio Epidemiologico Regionale per le malattie cardiovascolari di affinare la metodologia di calcolo del rischio cardiocerebrovascolare e permetterà di valutare l'efficacia degli interventi sanitari e l'adeguatezza della allocazione delle risorse destinate a far fronte alle patologie cardiocerebrovascolari.

In ottemperanza alle disposizioni in tema di tutela della privacy, tale flusso informativo è costituito da due tracciati record, di seguito riportati, uno contenente le variabili anagrafiche dei soggetti sottoposti a valutazione del rischio cardiocerebrovascolare (ANA.txt), l'altro destinato a raccogliere le notizie di carattere sanitario (DATI.txt).

Si precisa che la trasmissione dei dati avverrà esclusivamente per via informatica.

Tempistica e modalità di invio

La *trasmissione* dei dati da parte dei medici rilevatori (MMG, specialisti ed eventuali altri soggetti individuati dalle ASL) alla ASL territorialmente competente dovrà essere assicurata preferenzialmente tramite l'utilizzo di posta elettronica certificata e protetta, sfruttando quanto messo a disposizione anche dal SISS. Qualora ciò non fosse possibile, è fatto esplicito divieto di utilizzo di canali di trasmissione informatici non sicuri e non protetti.

In tali casi, la trasmissione dei dati rilevati dovrà avvenire tramite formale consegna di supporti magnetici o ottici al protocollo aziendale.

L'invio all'ASL avverrà con cadenza trimestrale, a partire dal 2006, seguendo la tempistica sotto riportata:

1° trimestre (gen-mar): entro il 15 aprile;

2° trimestre (apr-giu): entro il 15 luglio;

3° trimestre (lug-set): entro il 15 ottobre;

4° trimestre (ott-dic): entro il 15 gennaio (dell'anno successivo a quello della rilevazione).

A sua volta la ASL provvederà, previa verifica, all'invio dei dati in un unico file alla D.G. Sanità, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla tempistica riportata per i medici rilevatori, secondo modalità dettagliate in apposito provvedimento da emanarsi entro il 30 settembre 2005.

Nella fase di avvio della rilevazione (secondo semestre 2005), le ASL dovranno attivare il flusso nei tempi qui indicati: entro il 15 dicembre 2005 la prima raccolta dei dati forniti dai medici rilevatori, cui seguirà la validazione e il successivo invio alla D.G. Sanità della Regione entro e non oltre il 30 dicembre 2005.

Ciò costituirà adempimento dell'indicatore 2.5.1.2 di cui al d.d.g. 18 gennaio 2005, n. 431 «Determinazioni in ordine agli o-

biettivi di interesse regionale dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2005, ai sensi della d.g.r. n. 7/19881 del 16 dicembre 2004».

Raccolta e validazione dati da parte della ASL

I dati relativi alla valutazione del rischio cardiocerebrovascolare sono raccolti e sottoposti ad un primo controllo e validazione da parte della ASL competente per territorio. Ciò è finalizzato a verificare da un lato la rispondenza ai criteri di inclusione, dall'altro la presenza dei dati ritenuti indispensabili (identificati in grassetto nei tracciati record riportati in allegato).

Questo consentirà alle ASL di dar seguito alla remunerazione aggiuntiva per i MMG, prevista nell'ambito degli accordi regionali in via di definizione, in base alla percentuale di soggetti di età compresa tra 40 e 69 anni, che non abbiano già sviluppato una patologia cardiocerebrovascolare conclamata, sottoposta alla rilevazione del rischio nel corso del triennio 2005-2007, e di cui le ASL abbiano ricevuto e validato i record contenenti almeno i dati ritenuti indispensabili per la rilevazione:

- ANA.txt: tutti i campi;
- DATI.txt: campi 1 - 27.

Tali dati sono essenziali per una corretta valutazione del rischio cardiocerebrovascolare; i campi rimanenti, pur previsti dal tracciato record DATI.txt, sono per ora considerati accessori.

Strumenti per la raccolta dei dati

Molti dati attinenti alla rilevazione del rischio cardiocerebrovascolare sono già presenti nell'archivio clinico informatizzato dei MMG. Per snellire la procedura di raccolta dati, evitando di reimmettere quanto già presente, e consentire la trasmissione degli stessi dati sfruttando l'architettura messa a disposizione dal SISS, è auspicabile che le software house, che producono gli applicativi che gestiscono l'archivio clinico dei soggetti assistiti dai MMG, realizzino appositi moduli in grado di ritrovare le informazioni necessarie all'interno degli archivi clinici stessi.

Per facilitare l'inizio della raccolta dati, in attesa dello sviluppo di tali moduli, è stato realizzato un applicativo Access che sarà scaricabile dal sito Internet della D.G. Sanità. Tale applicativo,

inteso come mera soluzione ponte, permette da subito la raccolta di dati e la loro esportazione nei due tracciati record previsti.

Oneri previsti

Oltre alla già ricordata remunerazione aggiuntiva per i MMG, prevista nell'ambito degli accordi regionali in via di definizione, gli oneri previsti per l'operazione sono quelli per la effettuazione degli esami ematochimici necessari alla rilevazione e quelli a carico delle ASL per l'organizzazione della campagna di rilevazione.

Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, si sottolinea che la campagna stessa è ricompresa nella attuazione della d.g.r. 20592/2005 e il relativo finanziamento si colloca nell'ambito dei fondi stanziati annualmente per l'attuazione degli Obiettivi Prioritari di Piano Sanitario Nazionale. Alle ASL, a fronte della rendicontazione delle somministrazioni, saranno riconosciuti, a consuntivo, gli oneri sostenuti per la organizzazione, in una quota stimata pari al 10% del totale sostenuto per la remunerazione aggiuntiva dei MMG.

L'effettuazione degli esami ematochimici necessari alla rilevazione è soggetta a rimborso da parte dell'assistito, secondo le disposizioni vigenti, fatte salve le situazioni per le quali sia prevista la esenzione dalla compartecipazione alla spesa.

Per fronteggiare l'eventuale superamento del budget assegnato agli erogatori di prestazioni ambulatoriali, derivante dalla effettuazione degli esami ematochimici connessi con la rilevazione, sarà possibile utilizzare parte del previsto incremento dei budget stessi per gli Obiettivi Prioritari di Piano.

Nel sottolineare l'importanza e strategicità dell'applicazione della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 7/20592 in ogni contesto locale, confermando la disponibilità a fornire tutti i chiarimenti che saranno necessari, si confida nella attenta collaborazione di code- ste Direzioni nel tempestivo coinvolgimento degli operatori.

Il direttore generale:
Carlo Lucchina

Allegato 1: VARIABILI ANAGRAFICHE

Tracciato record ANA.txt

Campo	Descrizione	Lung. h.	Posizione	Tipo	Note
1	Progressivo	5	1 - 5	N	Numero intero univoco progressivo, costituisce la chiave identificativa assieme al codice identificativo del medico e alla data di rilevazione
2	Codice identificativo medico	16	6 - 21	A	Codice regionale per MMG, codice fiscale per altre tipologie di medici
3	Data rilevazione	8	22 - 29	A	Formato GGMMAAAA, senza segni divisori
4	Tipo rilevazione	1	30 - 30	A	1: prima rilevazione 2: controllo successivo
5	Codice identificativo paziente	16	31 - 46	A	Codice fiscale oppure codice sanitario
6	Data di nascita paziente	8	47 - 54	A	Formato GGMMAAAA, senza segni divisori
7	Sesso	1	55 - 55	A	1: Maschio 2: Femmina
8	Etnia	1	56 - 56	A	1: Caucasica 2: Altro
9	Versione tracciato	2	57 - 58	A	Campo precompilato (valore A1)

Allegato 2: VARIABILI SANITARIE

Tracciato record DATI.txt

Campo	Descrizione	Lung. h.	Posizione	Tipo	Note
1	Progressivo	5	1 - 5	N	Numero intero univoco progressivo, costituisce la chiave identificativa assieme al codice identificativo del medico e alla data di rilevazione
2	Codice identificativo medico	16	6 - 21	A	Codice regionale per MMG, codice fiscale per altre tipologie di medici
3	Data rilevazione	8	22 - 29	A	Formato GGMMAAAA, senza segni divisori
4	Diabete mellito NID con dieta	1	30 - 30	A	1: No 2: Sì 9: Non conosciuto
5	Diabete mellito NID con farmaci	1	31 - 31	A	1: No 2: Sì 9: Non conosciuto

Campo	Descrizione	Lung. h.	Posizione	Tipo	Note
6	Diabete mellito ID	1	32 - 32	A	1: No 2: Sì 9: Non conosciuto
7	Angina pectoris	1	33 - 33	A	1: No 2: Sì 9: Non conosciuto
8	Infarto miocardico	1	34 - 34	A	1: No 2: Sì 9: Non conosciuto
9	By-pass aortocoronarico	1	35 - 35	A	1: No 2: Sì 9: Non conosciuto
10	Angioplastica coronarica	1	36 - 36	A	1: No 2: Sì 9: Non conosciuto
11	TIA	1	37 - 37	A	1: No 2: Sì 9: Non conosciuto
12	Ictus cerebrale ischemico	1	38 - 38	A	1: No 2: Sì 9: Non conosciuto
13	Terapia antiipertensiva *	1	39 - 39	A	1: No 2: Sì 9: Non conosciuto
14	Altezza	3	40 - 42	N	Numero intero; range: 100 - 230 cm
15	Peso	4	43 - 46	N	Numero intero; range: 300 - 2300 hg (30 - 230 Kg)
16	Glicemia	3	47 - 49	N	Numero intero; range: 30 - 900 mg/dl
17	Trigliceridi	3	50 - 52	N	Numero intero; in mg/dl
18	Colesterolo totale	3	53 - 55	N	Numero intero; range: 60 - 500 mg/dl
19	Colesterolo HDL	3	56 - 58	N	Numero intero; range: 10 - 150 mg/dl
20	Colesterolo LDL **	3	59 - 61	N	Numero intero; in mg/dl; non può essere superiore a Colesterolo totale
21	Fumo	1	62 - 62	A	1: No, mai 2: No, solo in passato 3: Sì occasionalmente (< 1 sigaretta/die) 4: Sì regolarmente
22	Età inizio fumo ***	2	63 - 64	N	Numero intero; range: 10 - 70 aa
23	Quantità ***	2	65 - 66	N	Numero intero; range: 1 - 80 sigarette/die
24	Pressione sistolica	3	67 - 69	N	Numero intero; range: 40 - 250 mmHg
25	Pressione diastolica	3	70 - 72	N	Numero intero; range: 30 - 200 mmHg
26	Punteggio carta ****	1	73 - 73	A	1: MCV I (< 5%) 2: MCV II (5% - < 10%) 3: MCV III (10% - < 15%) 4: MCV IV (15% - < 20%) 5: MCV V (20% - < 30%) 6: MCV VI (30% e oltre) 8: Non utilizzabile
27	Punteggio calcolo ****	4	74 - 77	N	Numero decimale (una cifra decimale)
28	Blank 1	3	78 - 80	N	Numero intero; range: 30 - 200 bpm
29	Blank 2	3	81 - 83	N	Numero intero; per ora non utilizzato (porre a zero)
30	Blank 3	3	84 - 86	N	Numero intero; per ora non utilizzato (porre a zero)
31	Farmaco antiipertensione 1	1	87 - 87	A	1: Betabloccanti 2: Diuretici 3: ACE inibitori 4: Sartani 5: Calcioantagonisti 6: Alfa bloccanti periferici 7: Simpaticolitici centrali 8: Nulla 9: Non conosciuto
32	Farmaco antiipertensione 2	1	88 - 88	A	1: Betabloccanti 2: Diuretici 3: ACE inibitori 4: Sartani 5: Calcioantagonisti 6: Alfa bloccanti periferici 7: Simpaticolitici centrali 8: Nulla 9: Non conosciuto

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Lung. h.</i>	<i>Posizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Note</i>
33	Farmaco antiipertensione 3	1	89 - 89	A	1: Betabloccanti 2: Diuretici 3: ACE inibitori 4: Sartani 5: Calcioantagonisti 6: Alfa bloccanti periferici 7: Simpaticolitici centrali 8: Nulla 9: Non conosciuto
34	Farmaco antiipertensione 4	1	90 - 90	A	1: Betabloccanti 2: Diuretici 3: ACE inibitori 4: Sartani 5: Calcioantagonisti 6: Alfa bloccanti periferici 7: Simpaticolitici centrali 8: Nulla 9: Non conosciuto
35	Farmaco antiipertensione 5	1	91 - 91	A	1: Betabloccanti 2: Diuretici 3: ACE inibitori 4: Sartani 5: Calcioantagonisti 6: Alfa bloccanti periferici 7: Simpaticolitici centrali 8: Nulla 9: Non conosciuto
36	Terapia cardiopatia ischemica	1	92 - 92	A	1: No 2: Sì 9: Non conosciuto
37	Terapia ipolipemizzante *****	1	93 - 93	A	1: No 2: Sì 9: Non conosciuto
38	Farmaco ipolipemizzante 1	1	94 - 94	A	1: Statine 2: Fibrati 3: Ac. nicotinico 4: Resine sequestranti biliari 5: Ac. grassi polinsaturi 6: Altro 8: Nulla 9: Non conosciuto
39	Farmaco ipolipemizzante 2	1	95 - 95	A	1: Statine 2: Fibrati 3: Ac. nicotinico 4: Resine sequestranti biliari 5: Ac. grassi polinsaturi 6: Altro 8: Nulla 9: Non conosciuto
40	Dieta antidislipidemica	1	96 - 96	A	1: No 2: Sì 9: Non conosciuto
41	Terapia con ASA	1	97 - 97	A	1: No 2: Sì 9: Non conosciuto
42	Attività fisica	1	98 - 98	A	1: No 2: Sì 9: Non conosciuto
43	Vita	3	99 - 101	N	Numero intero; in cm
44	Nonno paterno	1	102 - 102	A	1: Vivente 2: Deceduto/a 9: Non conosciuto
45	Malattie coronariche nonno paterno	1	103 - 103	A	1: No 2: Sì < 60 aa 3: Sì > 60 aa 9: Non conosciuto
46	Malattie cerebrovascolari nonno paterno	1	104 - 104	A	1: No 2: Sì < 60 aa 3: Sì > 60 aa 9: Non conosciuto
47	Nonna paterna	1	105 - 105	A	1: Vivente 2: Deceduto/a 9: Non conosciuto
48	Malattie coronariche nonna paterna	1	106 - 106	A	1: No 2: Sì < 60 aa 3: Sì > 60 aa 9: Non conosciuto

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Lung. h.</i>	<i>Posizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Note</i>
49	Malattie cerebrovascolari nonna paterna	1	107 - 107	A	1: No 2: Sì < 60 aa 3: Sì > 60 aa 9: Non conosciuto
50	Nonno materno	1	108 - 108	A	1: Vivente 2: Deceduto/a 9: Non conosciuto
51	Malattie coronariche nonno materno	1	109 - 109	A	1: No 2: Sì < 60 aa 3: Sì > 60 aa 9: Non conosciuto
52	Malattie cerebrovascolari nonno materno	1	110 - 110	A	1: No 2: Sì < 60 aa 3: Sì > 60 aa 9: Non conosciuto
53	Nonna materna	1	111 - 111	A	1: Vivente 2: Deceduto/a 9: Non conosciuto
54	Malattie coronariche nonna materna	1	112 - 112	A	1: No 2: Sì < 60 aa 3: Sì > 60 aa 9: Non conosciuto
55	Malattie cerebrovascolari nonna materna	1	113 - 113	A	1: No 2: Sì < 60 aa 3: Sì > 60 aa 9: Non conosciuto
56	Padre	1	114 - 114	A	1: Vivente 2: Deceduto/a 9: Non conosciuto
57	Malattie coronariche padre	1	115 - 115	A	1: No 2: Sì < 60 aa 3: Sì > 60 aa 9: Non conosciuto
58	Malattie cerebrovascolari padre	1	116 - 116	A	1: No 2: Sì < 60 aa 3: Sì > 60 aa 9: Non conosciuto
59	Madre	1	117 - 117	A	1: Vivente 2: Deceduto/a 9: Non conosciuto
60	Malattie coronariche madre	1	118 - 118	A	1: No 2: Sì < 60 aa 3: Sì > 60 aa 9: Non conosciuto
61	Malattie cerebrovascolari madre	1	119 - 119	A	1: No 2: Sì < 60 aa 3: Sì mg 60 aa 9: Non conosciuto
62	Fratelli	2	120 - 121	N	Numero intero
63	Sorelle	2	122 - 123	N	Numero intero
64	Gemelli	1	124 - 124	A	1: No 2: Sì
65	Gemelli maschi	2	125 - 126	N	Numero intero
66	Gemelle femmine	2	127 - 128	N	Numero intero
67	Fratelli	1	129 - 129	A	1: Viventi tutti/e 2: Deceduti tutti/e 3: Viventi alcuni/e 9: Non conosciuto
68	Malattie coronariche fratelli	1	130 - 130	A	1: No tutti/e 2: Sì tutti/e < 60 aa 3: Sì tutti/e > 60 aa 4: Sì almeno uno/a < 60 aa 5: Sì almeno uno/a > 60 aa 9: Non conosciuto
69	Malattie cerebrovascolari fratelli	1	131 - 131	A	1: No tutti/e 2: Sì tutti/e < 60 aa 3: Sì tutti/e > 60 aa 4: Sì almeno uno/a < 60 aa 5: Sì almeno uno/a > 60 aa 9: Non conosciuto
70	Sorelle	1	132 - 132	A	1: Viventi tutti/e 2: Deceduti tutti/e 3: Viventi alcuni/e 9: Non conosciuto

Campo	Descrizione	Lung. h.	Posizione	Tipo	Note
71	Malattie coronariche sorelle	1	133 - 133	A	1: No tutti/e 2: Sì tutti/e < 60 aa 3: Sì tutti/e > 60 aa 4: Sì almeno uno/a < 60 aa 5: Sì almeno uno/a > 60 aa 9: Non conosciuto
72	Malattie cerebrovascolari sorelle	1	134 - 134	A	1: No tutti/e 2: Sì tutti/e < 60 aa 3: Sì tutti/e > 60 aa 4: Sì almeno uno/a < 60 aa 5: Sì almeno uno/a > 60 aa 9: Non conosciuto
73	Versione tracciato	2	135 - 136	A	Campo precompilato (valore A1)

NOTE:

I campi in neretto sono considerati indispensabili; i rimanenti campi sono accessori.

Tipo campo: A = alfanumerico; N = numerico.

* Se Terapia antiipertensiva = 1, Farmaco antiipertensione (1, 2, 3, 4, 5) = 8.

** Se Trigliceridi < 400 mg/dl, LDL calcolate secondo la formula: Colesterolo totale - HDL - 1/5 Trigliceridi.

*** Se Fumo = 1 o = 2, Età inizio fumo = 88 e Quantità = 88.

**** Se Angina pectoris o Infarto miocardico o By-pass o Angioplastica o Ictus cerebrale o TIA = 2, Punteggio carta = 8 e Punteggio calcolo = 88.

***** Se Terapia ipolipemizzante = 1, Farmaco ipolipemizzante (1, 2) = 8.

D.G. Agricoltura

(BUR20050122)

(4.3.0)

D.d.u.o. 11 luglio 2005 - n. 10998

Approvazione graduatoria destinatari del contributo relativo alla misura 1 (riduzione impatto ambientale) e misura 3 (campagne di sensibilizzazione) del «Piano nazionale per lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce» ai sensi della legge 164/1998

**IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO
RURALE E MONTANO**

Vista la deliberazione di Giunta regionale 30 aprile 2004, n. 7/17328 «Piano Nazionale per lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce approvato dal CIPE con deliberazione n. 45 del 21 aprile 1999, ai sensi della legge 21 maggio 1998, n. 164. Approvazione bando per la presentazione delle istanze di finanziamento afferenti alla misura 1 (Riduzione impatto ambientale) e misura 3 (Campagne di sensibilizzazione);

Ricordato che le Amministrazioni provinciali hanno provveduto ad istruire le domande pervenute per le diverse Misure e ne hanno accertato l'ammissibilità, così come previsto dal punto 2.3 del sopra citato bando;

Dato atto che le Province hanno inviato alla competente Unità Organizzativa regionale gli esiti dell'istruttoria, con l'indicazione per ogni progetto ritenuto ammissibile:

- del punteggio di merito assegnato in base ai criteri di priorità indicati all'art. 4 del punto 8 del relativo bando;
- della spesa ammissibile, tenendo conto dei limiti di spesa per misura indicati al punto 8 del citato bando;

Richiamato il punto 2 «Procedure generali dell'istruttoria» del sopra citato bando che prevede di approvare la graduatoria per ciascuna misura, con l'indicazione dell'effettiva percentuale di contributo applicata, con decreto della Direzione Generale Agricoltura;

Visto l'elenco dei progetti ritenuti ammissibili (allegato A), composto da una pagina e allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

Preso atto che la disponibilità finanziaria prevista per la misu-

ra 1 «Riduzione impatto ambientale» ammonta a € 536.358,10 e quella per la misura 3 «Campagne di sensibilizzazione» ammonta a € 108.590,80;

Verificato che, sulla base dei progetti ammissibili, la richiesta finanziaria complessiva risulta di € 76.990,00 per la misura 1 e di € 13.653,00 per la misura 3;

Richiamato il punto 8 «Disposizioni specifiche (Per Misura)» del sopra richiamato bando col quale vengono definite le percentuali massime di contribuzione, corrispondenti a:

- 40% della spesa ammessa a finanziamento per i progetti della misura 1
- 90% della spesa ammessa a finanziamento per i progetti della misura 3;

Ritenuto, da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa proponente, di applicare ai progetti ammissibili la percentuale massima di contribuzione prevista per ciascuna misura;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti gli articoli 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze dei dirigenti;

Vista la d.g.r. 27 giugno 2005 n. 207 «Il Provvedimento organizzativo - VIII Legislatura»;

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente recepite,

1. di approvare l'allegato A) relativo alla graduatoria degli interventi finanziabili della misura 1 «Riduzione impatto ambientale» e della misura 3 «Campagne di sensibilizzazione» composto di una pagina, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di finanziare tutti gli interventi ammissibili assegnando a ciascun progetto relativo alla misura 1 un contributo pari al 40% e, per ciascun progetto afferente alla misura 3, un contributo pari al 90% delle relative spese ammesse a finanziamento.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa:

Paolo Lassini

ALLEGATO A

**PIANO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'ACQUACOLTURA IN ACQUA DOLCE
(Legge 21 maggio 1998, n. 164)**

GRADUATORIA DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI

Misura	Destinatario finale	Provincia	Importo interventi	Importo ammissibile	Punti	Contributo erogato
1. Riduzione Impatto ambientale	Az. Agricola Giuseppe Colombo di F.lli Colombo di Robecchetto con Induno	Milano	136.765,00	135.765,00	12	54.706,00
1. Riduzione Impatto Ambientale	Az. Agricola Giuseppe Colombo di F.lli Colombo di Cornegliano Laudense (sede aziendale)	Lodi	55.710,00	55.710,00	9	22.284,00
<i>Totali Misura 1</i>			<i>192.475,00</i>	<i>192.475,00</i>		<i>76.990,00</i>

Misura	Destinatario finale	Provincia	Importo interventi	Importo ammissibile	Punti	Contributo erogato
3. Campagne di sensibilizzazione	Cooperativa S. Andrea P.S.C.R.L. di Bellagio	Como	15.170,00	15.170,00	5	13.653,00
Totali Misura 3			15.170,00	15.170,00		13.653,00
TOTALE CONTRIBUTO						90.643,00

(BUR20050123)

(4.3.2)

D.d.s. 12 luglio 2005 - n. 11103

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Rettifica del decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: «Cooperativa Agrocasearia a r.l.» - P.IVA 01872170129

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
«ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO,
QUALITÀ E INTERVENTI
NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI»**

Visto il Reg. (CE) 1788/03 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il Reg. (CE) 595/04 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Considerato che l'articolo 5 del d.m. 31 luglio 2003 stabilisce le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) 595/04;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Istituzione albo regionale delle ditte 'Primo acquirente' ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia, purché presentino istanza alla Regione Lombardia - DG Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Visto il decreto n. 3798 del 29 giugno 1994 con il quale alla ditta «Cooperativa Agrocasearia a r.l.» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 180;

Preso atto che con nota del 6 giugno 2005 pervenuta il 9 giugno 2005 n. di Prot. M1.2005.0016102 la ditta «Cooperativa Agrocasearia a r.l.» ha comunicato che in data 24 marzo 2005 è stata modificata la denominazione della società e la sede legale ed operativa;

Accertato, sulla base della documentazione agli atti che la ditta in questione ha variato la propria ragione sociale da:

«Cooperativa Agrocasearia a r.l.»

a

«Società Cooperativa Agrocasearia»

e modificato la sede legale ed operativa da:

via Cascina Regosella - 21040 Uboldo (VA)

a

via Rho n. 90 - 20020 Lainate (MI)

Considerato che, a seguito delle modifiche in precedenza evidenziate, vengono comunque mantenuti tutti i requisiti previsti dall'articolo 5 comma 2 del d.m. 31 luglio 2003;

Ritenuto pertanto di poter procedere a rettificare il decreto di iscrizione all'Albo Primi Acquirenti Latte n. 3336 del 25 maggio 1994 relativo alla ditta «Cooperativa Agrocasearia a r.l.»;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze dei dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «Secondo provvedimento organizzativo dell'ottava legislatura»;

Visto il d.d.g. n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale VIII legislatura, con decorrenza 1 luglio 2005 - Primo provvedimento»;

Decreta

Recepito le motivazioni di cui alle premesse:

1. di rettificare il decreto n. 3798 del 29 giugno 1994 con cui è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» alla ditta «Cooperativa Agrocasearia a r.l.» con conseguente iscrizione

all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia al n. 180 nella parte relativa alla ragione sociale che si modifica da:

«Cooperativa Agrocasearia a r.l.»

a

«Società Cooperativa Agrocasearia»

e nella parte relativa alla sede legale ed operativa che si modifica da:

via Cascina Regosella - 21040 Uboldo (VA)

a

via Rho n. 90 - 20020 Lainate (MI)

le modifiche di cui sopra, ai fini del regime delle quote latte, avranno validità dalla data del presente provvedimento;

2. di notificare il presente provvedimento alla Ditta «Società Cooperativa Agrocasearia»;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Giorgio Bleyнат

(BUR20050124)

(4.3.2)

D.d.s. 19 luglio 2005 - n. 11339

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Riconoscimento primo acquirente latte ditta: «Fattoria Scaldasole s.r.l.» p. IVA 02872290131

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
«ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI»**

Visto il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro»;

Considerato che l'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003 stabilisce le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui all'art. 23 del Regolamento (CE) 595/2004;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Istituzione albo regionale delle ditte «Primo acquirente» ai sensi del d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia, purché presentino istanza alla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Vista la domanda presentata dal signor Renato Quartesan in qualità di consigliere d'amministrazione (con delega di firma e relativa rappresentanza legale) della ditta «Fattoria Scaldasole s.r.l.» p. IVA 02872290131 con sede legale in via Donizetti, 7 - 22040 Monguzzo (CO), inviata il 13 aprile 2005 pervenuta in data il 4 maggio 2005 PG. n. M1.2005.0011928 (agli atti della Unità Organizzativa Sviluppo delle Filiere) intesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo regionale acquirenti latte;

Verificato, sulla base della documentazione agli atti, che la ditta «Plada Industriale s.r.l.» via Migliara 45 - Latina (RM) in data 31 marzo 2005 ha trasferito il ramo aziendale comprendente tutte le attività per l'acquisto, la trasformazione e la modificazione del latte e di tutti i prodotti caseari annessi e derivati alla società «Fattoria Scaldasole s.r.l.» via Donizetti n. 7 - Monguzzo (CO) e ritenuto quindi sussistere continuità tra le attività delle due aziende;

Preso atto che la ditta «Plada Industriale s.r.l.» via Migliara 45 - Latina (RM) risultava iscritta al n. 288 dell'Albo acquirenti riconosciuti dalla Regione Lazio e che contestualmente all'atto di cessione delle attività alla società «Fattoria Scaldasole s.r.l.» in data 31 marzo 2005 ha chiesto alla Regione Lazio - Ufficio Quote latte Direzione la revoca del riconoscimento di primo acquirente a far data dall'1 aprile 2005;

Considerato che la richiesta di riconoscimento inoltrata dalla ditta «Fattoria Scaldasole s.r.l.» alla Regione Lombardia risulta effettuata in applicazione dei disposti di cui all'art. 5 comma 1 del d.m. 31 luglio 2003 laddove si prevede che competente al rilascio del riconoscimento di Primo Acquirente è la Regione nella quale è ubicata la sede legale della ditta richiedente;

Acquisito agli atti del verbale di accertamento del 6 giugno 2005 redatto dal funzionario accertatore della provincia di Como, teso a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale al fine dell'ottenimento del riconoscimento di Primo Acquirente;

Considerato che, al termine dell'attività di accertamento e di verifica di cui al punto precedente, il funzionario accertatore ha confermato la sussistenza dei requisiti di legge necessari per l'ottenimento del riconoscimento di primo acquirente della ditta «Fattoria Scaldasole s.r.l.» p. IVA 02872290131;

Valutati, da parte della D.G. Agricoltura, i contenuti della domanda di riconoscimento e la documentazione ad essa allegata e considerato che gli stessi risultano congrui ai dettati normativi;

Considerato quindi, sulla base delle verifiche effettuate sia da parte della Amministrazione Provinciale di Como che da parte della Regione Lombardia - D.G. Agricoltura, che la ditta «Fattoria Scaldasole s.r.l.» p. IVA 02872290131 con sede legale in via Donizetti, 7 - 22040 Monguzzo (CO) possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente e per essere quindi iscritta all'Albo regionale degli Acquirenti;

Ritenuto pertanto di iscrivere nell'Albo regionale Primi Acquirenti la ditta «Fattoria Scaldasole s.r.l.» p. IVA 02872290131 con sede legale in via Donizetti, 7 - 22040 Monguzzo (CO) iscritta alla Camera di Commercio di Como il 3 febbraio 2005 con il numero R.E.A. 283252;

Stabilito che il riconoscimento decorre a far data dall'1 aprile 2005;

Preso atto che con l'ottenimento del riconoscimento la ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Dato atto che la Regione Lombardia - D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto laddove dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Stabilito, al fine di consentire un corretto aggiornamento dell'Albo acquirenti nonché di avere a disposizione tutti i dati necessari per effettuare i controlli, che la ditta di cui sopra ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze dei dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «Secondo provvedimento organizzativo dell'ottava legislatura»;

Visto il d.d.g. n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale VIII legislatura, con decorrenza 1 luglio 2005 - Primo provvedimento»;

Decreta

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. la ditta «Fattoria Scaldasole s.r.l.» p. IVA 02872290131 con sede legale in via Donizetti, 7 - 22040 Monguzzo (CO) è riconosciuta quale Primo Acquirente latte e viene iscritta all'Albo regionale delle Ditte Acquirenti Latte con il n. 421;

2. il riconoscimento decorre a far data dall'1 aprile 2005;

3. la ditta «Fattoria Scaldasole s.r.l.» p. IVA 02872290131 ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

4. con l'ottenimento del riconoscimento la ditta «Fattoria Scaldasole s.r.l.» si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

5. la Regione Lombardia - D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto laddove dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per

l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

6. la notifica del presente provvedimento alla ditta «Fattoria Scaldasole s.r.l.» p. IVA 02872290131 con sede legale in via Donizetti, 7 - 22040 Monguzzo (CO) ed al signor Renato Quartesan consigliere d'amministrazione con delega di rappresentanza legale;

7. la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Giorgio Bleynat

(BUR20050125)

Com.r. 18 luglio 2005 - n. 97

Comunicato delle Direzioni Generali Agricoltura e Territorio-Urbanistica - Attuazione del Piano di Sviluppo Rurale

(4.3.0/5.1.0)

La legge regionale n. 12/2005 in materia di governo del territorio stabilisce che gli interventi edificatori in zona agricola di cui agli artt. 59 e 60, fatte salve le eccezioni disciplinate all'art. 62, sono assentiti unicamente mediante il permesso di costruire, rimanendo pertanto esclusa la possibilità di presentare alternativamente una denuncia di inizio attività. E una scelta, questa, che il legislatore regionale ha fatto nell'ottica di assicurare una salvaguardia della attività agricola e degli ambiti territoriali destinati a tale importante attività economica.

Alla luce di quanto disposto dalla legge di governo del territorio, si potrebbero creare difficoltà in ordine alla istruttoria delle domande relative alla misura A del Piano di Sviluppo Rurale.

Circa il Quadro di riferimento misura A (1.1) «investimenti nelle imprese agricole», si richiama in particolare l'art. 7 delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. n. 7/20874 del 16 febbraio 2005, laddove si stabilisce, tra l'altro, che:

- *l'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per definire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria, definita al termine dell'istruttoria svolta dalla competente struttura organizzativa di ogni Provincia.*

- *In particolare, sono assegnati 10 punti a tutte le domande relative a programmi di investimento che prevedano esclusivamente la realizzazione di opere per le quali il richiedente possiede la cantierabilità. Sono considerate «cantierabili» solo le opere per le quali il richiedente sia in possesso di concessione edilizia (rectius: permesso di costruire) o di Dichiarazione Inizio Attività (DIA) purché assentita dalla autorità competente. Il punteggio relativo alla cantierabilità è assegnabile solamente se tutte le opere previste sono in possesso di regolare concessione edilizia o DIA.*

- *Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.*

- *Tuttavia il richiedente può presentare, ad integrazione della propria domanda, documenti attestanti elementi di priorità acquisiti successivamente alla presentazione della stessa, entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.*

Documenti presentati successivamente a tale termine non possono essere presi in considerazione ai fini dell'espletamento dell'istruttoria e dell'attribuzione del punteggio di priorità.

In considerazione dell'indubbio interesse delle aziende agricole a non perdere importanti opportunità di finanziamento, si richiede la collaborazione da parte dei Comuni in vista di un sollecito rilascio dei permessi di costruire, fatto salvo il rispetto della normativa vigente.

Il Direttore Generale
della D.G. Agricoltura: Sandro Diego Cioccarelli
Il Direttore Generale
della D.G. Territorio e Urbanistica: Mario Nova

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20050126)

D.d.s. 11 luglio 2005 - n. 11006

(5.3.2)

Rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento denominata «Rio Gambaione 2» in territorio dei Comuni di Cassago Brianza e Bulciago, provincia di Lecco, a favore della Holcim (Italia) s.p.a.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Omissis

Decreta

1. Di rinnovare la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Rio Gambaione 2» in territorio dei Comuni di

Cassago Brianza e Bulciago, provincia di Lecco, alla Società Holcim (Italia) s.p.a. con sede legale a Milano in corso Magenta, n. 56, c.f. 00835890153 e partita IVA 13438310156; per la durata di anni 26 a decorrere dal 13 settembre 1999.

2. Di stralciare, dall'1 gennaio 2005, l'area di concessione mineraria ricadente nel territorio del comune di Cremella e la parte in comune Bulciago, confinante con il comune di Cremella, fino al limite della Strada Provinciale n. 48, in quanto non interessata da attività estrattiva.

3. Di dare atto che la concessione mineraria «Rio Gambaione 2» è ridotta da ha 141,5 ad ha 64,7 così come raffigurato con linea rossa continua nella mappa in scala 1:10.000 allegata al presente provvedimento (*omissis*).

4. Di dare atto che il Piano Esecutivo di interesse sovracomunale, che interessa l'intera area di proprietà Holcim (Italia) s.p.a. ricadente sia sul territorio comunale di Cassago Brianza sia sul territorio comunale di Bulciago all'interno dell'area di concessione mineraria, costituisce attività di recupero e valorizzazione del sito dismesso della ex cemeniteria, e pertanto obbligatoria ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221.

5. Di fare salve tutte le prescrizioni contenute nel decreto n. 19709 del 12 novembre 2004 a firma del dirigente dell'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, della regione Lombardia, che qui si intende integralmente riportato.

6. Di fare salve tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione in data 28 febbraio 2005, prot. Z1.2005.0006763, a firma del dirigente dell'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, della regione Lombardia, per la parte riguardante l'attività di miniera, che qui si intende integralmente riportato.

7. Di dare atto che la Società concessionaria è tenuta:

- a) a eseguire a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primaria di pertinenza del Piano Esecutivo, così come convenuto nella convenzione di lottizzazione tra il comune di Cassago Brianza, il comune di Bulciago e la Società Holcim (Italia) s.p.a;
- b) ad attuare il Piano Esecutivo di cui al punto precedente sulla base dello schema di temporalizzazione interventi contenuto nell'allegato n. 17 del Piano Esecutivo stesso;
- c) ad adeguare la viabilità interna all'area di concessione, nonché il raccordo con la rete viaria esterna della SP ex SS 342, attenendosi al progetto di coltivazione e nel rispetto del progetto che verrà approvato dall'amministrazione provinciale di Lecco;
- d) a prevedere l'avvio del conferimento dall'esterno delle terre e rocce da scavo per il riempimento contestualmente all'inizio delle operazioni di coltivazione, predisponendo un deposito dei materiali di scavo, da utilizzare temporaneamente fino al momento del loro riutilizzo, in un'area interna al perimetro dell'attività mineraria;
- e) a valutare, con cadenza biennale, la possibilità di effettuare il trasporto del materiale coltivato all'impianto produttivo del cemento su ferro anziché su gomma, in vista di un possibile potenziamento delle linee ferroviarie;
- f) ad effettuare, entro sei mesi dalla data del presente provvedimento, un'indagine idrogeologica finalizzata ad accertare le eventuali interferenze negative che l'attività mineraria condotta con l'utilizzo di esplosivo può comportare sulle portate idriche delle opere di captazione pubbliche e private esterne all'area interessata dall'attività estrattiva, nonché eventuali inquinamenti delle acque superficiali, che dovranno essere sottoposte a opportune misure di classificazione e successivo monitoraggio, al fine di garantire le caratteristiche chimico-fisiche originarie; i risultati dell'indagine dovranno essere trasmessi alla competente struttura regionale entro i successivi trenta giorni;
- g) a predisporre un adeguato sistema di drenaggio delle acque superficiali e di quelle sotterranee eventualmente intercettate durante la coltivazione mineraria, che deve convogliare le acque stesse verso l'esterno, destinandole alle vasche di decantazione;
- h) ad adottare i necessari accorgimenti che evitino o limitino la dispersione delle polveri e la propagazione di rumore e vibrazioni durante le operazioni di abbattimento con l'uso di esplosivo, rippaggio, carico del minerale abbattuto, trasporto, frantumazione e stoccaggio, e ad eseguire opportune indagini, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto, che consentano la correlabilità dei dati relativi alla diffusione delle polveri in presenza ed in assenza

dell'attività, da trasmettere agli enti locali ed alla regione Lombardia;

- i) a garantire la salvaguardia dell'ambiente dal rischio di eventuali inquinamenti, individuando apposite aree impermeabilizzate destinate allo stoccaggio degli oli e dei carburanti ed ai lavori di riparazione, manutenzione e messa a dimora dei macchinari;
 - j) ad adottare durante le operazioni di coltivazione e recupero ambientale, schermature vegetali che limitino l'impatto visivo dei lavori e dei mezzi in esercizio dai punti dominanti e comunque accessibili al pubblico, in particolare nel tratto limitrofo al campo sportivo in comune di Cassago Brianza, dove l'attuale barriera è caratterizzata da ridotta vegetazione;
 - k) ad utilizzare esclusivamente terre e rocce da scavo per il riempimento dei vuoti di coltivazione e ad attenersi alle procedure che saranno indicate dall'ARPA ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in merito ai controlli sulle terre e rocce da scavo che verranno utilizzate per il recupero ambientale della miniera;
 - l) a richiedere l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso alla provincia di Lecco per la parte del suolo boscato compresa nell'area di coltivazione da sfruttare, ricadente nel territorio comunale di Bulciago;
 - m) a rimuovere ed allontanare, prima della fine dei lavori di recupero dell'area di miniera tutte le strutture adibite alla lavorazione dei materiali, le installazioni logistiche ed i silos presenti nell'ambito della concessione;
 - n) a ricostituire in fase di recupero ambientale, in ordine prioritario, la distanza tra ciglio di scavo esistente ed il torrente Rio Gambaione fino a metri 50;
 - o) ad effettuare il recupero morfologico finale delle aree estrattive mediante il riempimento delle fosse, garantendo il corretto drenaggio delle acque superficiali e la realizzazione delle scarpe finali secondo profili di sicurezza determinati dalle verifiche di stabilità;
8. Di dare atto che la Società concessionaria è tenuta:
- a) ad inviare entro il 30 settembre di ogni anno alla Regione Lombardia un rapporto sul procedimento dei lavori e sui risultati ottenuti nonché sull'andamento generale della propria industria, ed il programma dei lavori per l'anno successivo, ai sensi del regio decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1347, convertito con legge 25 gennaio 1937, n. 218, e del d.P.R. n. 128/1959;
 - b) a fornire ai funzionari della Regione Lombardia incaricati dei controlli tutti i mezzi necessari per visitare i cantieri di coltivazione, le pertinenze e gli impianti connessi, ed a comunicare tutti i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
 - c) ad attenersi a tutte le disposizioni delle leggi vigenti ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite dalla regione Lombardia, ai fini del controllo della lavorazione e della regolare esecuzione dello sfruttamento della miniera «Rio Gambaione 2»;
 - d) a procedere ai lavori di coltivazione mineraria e recupero ambientale secondo il progetto nelle premesse citate, pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati ed approvato in conferenza di servizi;
 - e) a corrispondere alla regione Lombardia, per l'anno 2005, il canone anticipato di € 32,33 per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione mineraria, per un totale annuo di € 2101,45 a fronte di un'estensione della concessione stessa pari a ettari 64,7, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero delle Finanze 2 marzo 1998, n. 258, dell'art. 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
 - f) a corrispondere alla regione Lombardia, per l'anno 2005, l'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato nella misura del 100% del canone di cui alla precedente lettera e), ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26, per complessivi € 2101,45. L'imposta regionale è dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo di esso, e con le medesime modalità;
 - g) a versare, dall'anno 2006, il canone annuo anticipato e la relativa imposta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, indicizzati secondo le norme in vigore, a seguito di specifica richiesta regionale;

h) a far pervenire alla regione Lombardia, entro tre mesi dalla data di ricevimento del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del decreto stesso presso la competente sede staccata dell'Agenzia del Territorio.

9. Di dare atto che il rinnovo della concessione mineraria «Rio Gambaione 2» è effettuato senza pregiudizio per gli eventuali diritti di terzi.

10. Di dare atto che la struttura competente della regione Lombardia provvederà a verificare, con periodicità annuale, congiuntamente con le amministrazioni comunali di Cassago Brianza e Bulciago, lo stato di attuazione del Piano Esecutivo di cui al precedente punto 7, lett a).

11. Di dare atto che la Società concessionaria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è tenuta a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera.

12. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di consegna.

13. Di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

Il dirigente di struttura:
Domenico Savoca

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20050127)

(5.3.5)

D.d.u.o. 23 giugno 2005 - n. 9644

Progetto di ampliamento della discarica di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D5 al d.lgs. n. 22/1997) da realizzarsi in comune di Cavenago d'Adda (LO) - Committente: Ecoadda s.r.l. e Passavant Impianti s.p.a. (mandataria dell'Associazione Temporanea di Impresa - ATI - Costituita da Passavant Impianti s.p.a., DGI Daneco Gestione Impianti s.p.a. ed LGE s.r.l.) - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di «ampliamento della discarica di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettera D5 del d.lgs. n. 22/1997) da realizzarsi in comune di Cavenago d'Adda (MI)» a condizione che il committente, nei successivi iter amministrativi del progetto, ottemperi alle seguenti prescrizioni/raccomandazioni:

- I. si dovrà garantire il rispetto della quota della superficie del cumulo dei rifiuti del nuovo lotto di progetto prevista a fine conferimento rifiuti, così come indicata nello SIA;
- II. il pacchetto di impermeabilizzazione del fondo dovrà prevedere uno strato di argilla con permeabilità $k < 10^{-7}$ cm/s e spessore di almeno 1 m (cfr. d.lgs. 36/2003);
- III. il condizionamento e la concentrazione del percolato, con reinserimento del concentrato nel corpo della discarica, previsti nel progetto al fine di diminuire il battente e di ottimizzare la produzione di biogas nel tempo (ex d.g.r. 36/2003, all. 1), potranno essere effettuati purché sia garantita la condizione di battente zero sul fondo della discarica e si tratti effettivamente di un concentrato con concentrazione di solidi sospesi pari al 40%;
- IV. a seguito dello smantellamento della vasca esistente per la raccolta delle acque meteoriche (240 m³), da sostituire con una vasca da 190 m³ ubicata nella nuova area servizi, dovranno essere previste indagini specificamente rivolte a verificare l'eventuale presenza di contaminazione del suolo sottostante;
- V. l'asporto di materiali litoidi di risulta provenienti dalla realizzazione dello scavo previsto, eventualmente riutilizzabili, dovrà essere subordinato a denuncia di prelievo e trasporto, che l'impresa titolare del cantiere o il proprietario delegato dovrà presentare alla provincia e al comune di competenza, indicando i volumi di cui si prevede la movimentazione e il luogo di prelievo, di col-

locazione, deposito o commercializzazione ai sensi dell'art. 35 commi 2-3 della l.r. 14/98;

- VI. si richiede di eseguire un'analisi di stabilità delle pareti in rilevato della discarica e la loro localizzazione grafica in condizione di sollecitazione sismica;
- VII. si prescrive la necessità di predisporre interventi strutturali al fine di garantire la protezione dei canali e delle rogge che si trovano in prossimità della discarica;
- VIII. particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione della prevista variante della roggia, in considerazione del fatto che il nuovo percorso corre parallelamente al perimetro della discarica esistente con possibile pericolo di erosione del corpo discarica, e che potrebbero generarsi elevate portate d'acqua a seguito di eventi meteorici di notevoli entità implementati, in parte, dalle eventuali acque di ruscellamento del corpo discarica;
- IX. in relazione alle emissioni atmosferiche, dovranno essere effettuate simulazioni numeriche delle possibili ricadute dell'opera sulle zone limitrofe alla discarica, ed in particolar modo sul SIC Lanca di Soltarico, i cui esiti dovranno essere comunicati all'ente gestore del SIC;
- X. dovranno essere forniti specifici riferimenti sulle caratteristiche chimico-fisiche del biogas prodotto ed informazioni circa il contenimento delle emissioni gassose nella fase di allestimento e nella fase di ripristino territoriale;
- XI. la manutenzione dei piazzali e della via d'accesso alla discarica dovrà essere eseguita periodicamente, al fine di evitare la dispersione di polveri e di rifiuti (ad esempio mediante pulizia delle superfici con motoscooper o similari); in uscita dal cantiere dovrà essere prevista una postazione di lavaggio delle ruote;
- XII. la modalità di conferimento dei rifiuti in discarica dovrà arrecare la minor interferenza possibile con la viabilità ordinaria (evitare le ore di punta), e favorire azioni di riordino temporaneo del traffico per evitarne la congestione;
- XIII. la movimentazione e il travaso dei rifiuti polverosi dovranno essere condotti in modo da evitare emissioni diffuse attraverso l'umidificazione del materiale da scaricare e delle superfici della discarica stessa;
- XIV. i motori utilizzati per il recupero energetico del biogas dovranno avere caratteristiche costruttive-prestazionali tali da rispettare quanto previsto dalla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, Allegato C; la torcia dovrà garantire una temperatura di combustione di 1000 °C e un tempo di contatto di 0,3 s.;
- XV. dovranno essere rispettate tutte le misure di mitigazione delle emissioni odorigene necessarie per scongiurare le possibili ricadute sull'area circostante all'impianto;
- XVI. i mezzi di movimentazione e trasporto utilizzati all'interno del cantiere dovranno tenere una velocità bassa e dovranno essere conformi alle più recenti norme di omologazione definite dalle direttive europee, garantendo il livello di manutenzione per tutta la durata dell'opera;
- XVII. dovranno essere eseguiti costanti monitoraggi delle emissioni diffuse di composti organici volatili, utilizzando possibilmente misure olfattometriche, e delle emissioni di polveri, da concordarsi con l'ARPA competente per territorio;
- XVIII. dovranno essere adottate tutte le precauzioni possibili per limitare l'emissione e la dispersione di inquinanti gassosi durante le fasi di realizzazione dell'ampliamento del lotto, esercizio della discarica, ripristino ambientale e recupero del biogas;
- XIX. dovranno essere approfondite e dettagliate tutte le soluzioni tecniche previste dallo Studio di Incidenza (drenaggio e raccolta delle acque meteoriche, impermeabilizzazione del fondo discarica e delle sponde, impianto di captazione gas e percolato in fase di allestimento, copertura giornaliera in fase di gestione, pacchetto impermeabilizzante in fase di chiusura);
- XX. gli interventi di rinverdimento e di piantumazione dovranno prevedere l'utilizzo di specie vegetali autoctone, individuate sulla base dei caratteri vegetazionali tipici della zona, nonché in relazione alla maggiore adattabilità all'impatto derivante dalla presenza della discarica. Le specie arboree utilizzate dovranno essere collocate correttamente, non solo per consentire la riduzione di

effetti negativi, ma anche per costituire fattore di connotazione di un paesaggio in forte trasformazione;

- XXI. dovranno essere adottate appropriate misure di mitigazione dell'impatto visivo dell'opera, in fase esecutiva e di esercizio, nonché misure di recupero ambientale finale che prevedano di estendere le opere di mascheramento esistenti a tutto il perimetro dell'impianto, in particolare in direzione delle nuove opere di viabilità (svincolo e strada comunale) e dell'abitato di Soltarico. Tali misure dovranno tener conto delle caratteristiche paesistico-ambientali esistenti, delle presenze naturali ed antropiche, quali corsi d'acqua e cascine presenti nelle aree agricole, nonché dell'esigenza di tutela e mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale;
- XXII. prima dell'avvio dei lavori di ampliamento dovrà essere verificato – attraverso misure fonometriche e/o adeguata modellizzazione, secondo modalità da concordare con A.R.P.A. – il rispetto dei limiti delle emissioni acustiche vigenti (l. 447/99 e successive norme applicative), con particolare riferimento ai recettori sensibili (abitazioni isolate, centri abitati prossimi all'impianto). Nel caso di superamento dei limiti, dovranno essere attuate misure di contenimento delle emissioni sonore derivanti dalle attività svolte;
2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:
- Ecoadda s.r.l. – Committente;
 - Associazione Temporanea di Impresa (ATI) costituita da Passavant Impianti s.p.a., DGI Daneco Gestione Impianti s.p.a. ed LGE s.r.l. presso Passavant Impianti s.p.a. (mandataria) – Committente;
 - Comune di Cavenago d'Adda (LO);
 - Provincia di Lodi, Settore Tutela Territoriale ed Ambientale, Servizio Difesa del Suolo e Rifiuti;
 - ARPA – Dipartimento di Lodi, U.O. Territorio e Sistemi Ambientali;
 - Regione Lombardia, Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità, U.O. Gestione Rifiuti;
3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. Pianificazione e programmazione territoriale:
Gian Angelo Bravo

(BUR20050128)

(5.2.2)

D.d.u.o. 29 giugno 2005 - n. 10033
Progetto di riqualificazione e costruzione di approdi temporanei per piccole unità di navigazione sul Lago di Mezzola, in Frazione Dascio del comune di Sorico (CO). Proponente: comune di Sorico. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 e segg. del d.P.R. 12 aprile 1996

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto di «riqualificazione e costruzione di approdi temporanei per piccole unità di navigazione» da realizzare sul Lago di Mezzola, in località Dascio, nel comune di Sorico (CO), stante l'insufficiente disponibilità di elementi per la valutazione.

2. Di dare atto che l'approvazione del progetto di cui trattasi ed i conseguenti atti restano subordinati alla presentazione da parte del Proponente di una nuova istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, corredata di uno studio d'impatto ambientale recante i contenuti di cui all'allegato C al d.P.R. 12 aprile 1996, con particolare attenzione a quanto indicato nelle premesse del presente atto (che si intendono qui integralmente riportate), da depositare e pubblicare secondo le modalità indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale 2 novembre 1998 n. 6/39305, 27 novembre 1998 n. 6/39975 e 5 febbraio 1999 n. 6/41269;

3. Di provvedere alla trasmissione del presente decreto al comune di Sorico, proponente, alla provincia di Como, alla Comunità Montana Alto Lario Occidentale e all'ente gestore della riserva naturale Lago di Mezzola – Pian di Spagna, nonché alla U.O. Vie Navigabili e Logistica della D.G. Infrastrutture e Mobilità – Giunta regionale.

4. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. Pianificazione e programmazione territoriale:
Gian Angelo Bravo

(BUR20050129)

(4.3.0)

D.d.s. 7 luglio 2005 - n. 10925

Costruzione di allevamento suinicolo a ciclo chiuso nei Comuni di Pizzighettone e Grumello Cremonese ed Uniti (CR). Committente: Azienda Agricola Maestroni Mario – Pizzighettone. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Decreta

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di costruzione di allevamento suinicolo a ciclo chiuso nei Comuni di Pizzighettone e Grumello Cremonese ed Uniti (CR), con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- durante la fase di costruzione dovrà essere perseguita la massima limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, adottando macchine adeguatamente silenziate e le normali cautele previste nella corretta gestione di un cantiere edile;
- si dovranno effettuare controlli periodici sulla tenuta delle vasche di stoccaggio-maturazione dei liquami;
- il passaggio dei mezzi di approvvigionamento in fase di cantiere e, a regime, degli automezzi di movimentazione mangimi ed animali, nonché delle carrobotti per lo spandimento dei liquami sui terreni a disposizione dell'azienda, dovrà essere effettuato utilizzando percorsi esterni ai centri abitati;
- dovrà essere predisposto, in accordo con l'Amministrazione comunale di San Benedetto Po e sentito il locale dipartimento ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), un piano di monitoraggio finalizzato a quantificare i livelli di rumore indotti dall'intero allevamento sull'ambiente esterno;
- dovrà essere posta particolare attenzione alle opere di finitura delle strutture aziendali, sulla base di un organico progetto di inserimento nel contesto paesaggistico della Bassa pianura da concordarsi con le Amministrazioni comunali interessate;
- dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le altre precauzioni e mitigazioni esposte e suggerite nello studio d'impatto ambientale;

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- al committente, Azienda Agricola Maestroni Mario;
- alla Provincia di Cremona ed ai Comuni di Pizzighettone e Grumello Cremonese ed Uniti;

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

Il dirigente della struttura
valutazioni di impatto ambientale:
Mauro Visconti

(BUR20050130)

(4.3.0)

D.d.s. 7 luglio 2005 - n. 10925

Costruzione di allevamento suinicolo a ciclo chiuso nei comuni di Pizzighettone e Grumello Cremonese ed Uniti (CR) committente: Azienda Agricola Maestroni Mario – Pizzighettone. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Omissis

Decreta

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di costruzione di allevamento suinicolo a ciclo chiuso nei comuni di Pizzighettone e Grumello Cremonese ed Uniti (CR), con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- durante la fase di costruzione dovrà essere perseguita la massima limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, adottando macchine adeguatamente silenziate e le normali cautele previste nella corretta gestione di un cantiere edile;
- si dovranno effettuare controlli periodici sulla tenuta della vasche di stoccaggio-maturazione dei liquami;
- il passaggio dei mezzi di approvvigionamento in fase di can-

tiere e, a regime, degli automezzi di movimentazione mangimi ed animali, nonché delle carrobotti per lo spandimento dei liquami sui terreni a disposizione dell'azienda, dovrà essere effettuato utilizzando percorsi esterni ai centri abitati;

- dovrà essere predisposto, in accordo con l'amministrazione comunale di San Benedetto Po e sentito il locale dipartimento ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), un piano di monitoraggio finalizzato a quantificare i livelli di rumore indotti dall'intero allevamento sull'ambiente esterno;

- dovrà essere posta particolare attenzione alle opere di finitura delle strutture aziendali, sulla base di un organico progetto di inserimento nel contesto paesaggistico della Bassa pianura da concordarsi con le amministrazioni comunali interessate;

- dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le altre precauzioni e mitigazioni espresse e suggerite nello studio d'impatto ambientale;

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- al committente, Azienda Agricola Maestroni Mario;
- alla Provincia di Cremona ed ai comuni di Pizzighettone e Grumello Cremonese ed Uniti;

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

Il dirigente della Struttura
Valutazioni di Impatto Ambientale:
Mauro Visconti

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

(BUR20050131)

C.cost. 20 giugno 2005 - n. 248

Ordinanza n. 248 del 20 giugno 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto Capotosti - Presidente
 - Guido Neppi Modona - Giudice
 - Annibale Marini - Giudice
 - Franco Bile - Giudice
 - Giovanni Maria Flick - Giudice
 - Francesco Amirante - Giudice
 - Ugo De Siervo - Giudice
 - Romano Vaccarella - Giudice
 - Paolo Maddalena - Giudice
 - Alfio Finocchiaro - Giudice
 - Franco Gallo - Giudice
- ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 19 novembre 1999, n. 22 (Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia), interpretato dall'art. 3 della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 18, in relazione agli artt. 22, terzo e quarto comma e 44, comma 2-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), promosso con ordinanza del 26 novembre 2003 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Selva Lorenzo ed altro, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2004;

Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

Ritenuto che con ordinanza del 26 novembre 2003, la Corte di cassazione, sezione terza penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 19 novembre 1999, n. 22 (Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia), «come modificato ed integrato dall'art. 3 della l.r. 23 novembre 2001, n. 18, in relazione agli artt. 22, terzo e quarto comma e 44, comma 2-bis», del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia), con riferimento agli artt. 3, 5, 25, 97 e 117 della Costituzione;

- che tale disposizione è censurata «nella parte in cui applica la facoltà di denuncia di attività a tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica anche se non disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, o da strumenti urbanistici generali, recanti precise disposizioni plano-volumetriche»;

- che il rimettente premette di essere chiamato a decidere sul ricorso *per saltum* proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio avverso la sentenza di primo grado emessa da quel tribunale con la quale due soggetti, imputati del reato di cui all'art. 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), erano stati prosciolti «perché il fatto non sussiste». In particolare, la condotta contestata consisteva nell'aver realizzato, uno in qualità di committente e l'altro di direttore dei lavori, un capannone industriale prefabbricato, con opere murarie di fondazione e 4 pilastri alti m. 4,5 in cemento armato, senza concessione edilizia, ma con denuncia di inizio attività;

- che, a giustificazione della pronuncia di assoluzione, il tribunale aveva affermato che l'art. 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 19 novembre 1999, n. 22, aveva esteso la DIA a tutti gli interventi edilizi, senza necessità della presenza di piani attuativi o di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planovolumetriche;

- che il giudice *a quo* ripercorre l'evoluzione del quadro normativo che ha portato a riconoscere - a partire dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successivamente con il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 - tra i titoli abilitativi a costruire, oltre alla concessione edilizia anche la denuncia di inizio attività, riservata inizialmente alla realizzazione di interventi edilizi minori e successivamente estesa dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, c.d. legge-obiettivo), in via alternativa, anche agli interventi assentibili con permesso di costruire, purché specificamente disciplinati da piani attuativi con precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, o da strumenti urbanistici generali, purché recanti analoghe previsioni di dettaglio;

- che, la previsione della denuncia di attività quale strumento alternativo al permesso di costruire (c.d. «super-DIA») sarebbe poi stata introdotta nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ad opera del d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 (Modifiche ed integrazioni al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con il quale il Governo ha esercitato la delega conferitagli per armonizzare il testo unico dell'edilizia con le modifiche introdotte dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia, di infrastrutture e trasporti);

- che, inoltre, il legislatore avrebbe equiparato del tutto la disciplina sostanziale di questi interventi con quelli assoggettati a permesso di costruire, stabilendo per gli interventi edilizi maggiori, previsti in strumenti e piani attuativi e di dettaglio, l'applicazione delle sanzioni penali (art. 44, comma 2-bis) se eseguiti in assenza o in totale difformità dalla DIA alternativa, nonché delle sanzioni amministrative e del potere di annullamento, di sospensione dei lavori e di demolizione, e dell'accertamento di conformità;

- che su tale quadro non avrebbe inciso l'art. 13, comma 7, della legge n. 166 del 2002, il quale fa salve le leggi regionali entrate in vigore anteriormente che fossero già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del comma 6, «anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici», dal momento che, ad avviso del rimettente, tali categorie aggiuntive e i differenti presupposti urbanistici dovevano pur sempre inquadarsi nell'ambito di una pianificazione urbanistica di dettaglio;

- che, il comma 8 dell'art. 13, della legge n. 166 del 2002, il quale consente alle Regioni a statuto ordinario di «ampliare o ridurre l'ambito applicativo di cui al periodo precedente» assumerebbe il significato di rimandare alla disciplina pianificatoria di dettaglio, sicché anche in questo caso i poteri delle Regioni sarebbero stati limitati;

- che tale disposizione sarebbe stata recepita nel d.lgs. n. 301 del 2002, il quale manterrebbe ferma la necessità, per le ipotesi in cui si preveda la DIA alternativa al permesso di costruire, della esistenza di pianificazione urbanistica di dettaglio, la quale sarebbe «l'unica a giustificare detta estensione della DIA nell'ambito dei principi generali che regolano detto istituto in via normale *ex lege* n. 241 del 1990»;

- che la possibilità per le Regioni di ampliare o ridurre le ipotesi della DIA prevista dal comma 4 dell'art. 22 del TUED, e l'estensione delle sanzioni penali operata dall'art. 44, comma 2-bis, agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante DIA ai sensi dell'art. 22, comma 3, starebbe a significare che solo tale tipologia di interventi potrebbe essere eseguita con la denuncia di attività;

- che dalla normativa statale emergerebbe il principio fondamentale - già individuato da questa Corte con la sentenza n. 303 del 2003 - della necessaria compresenza di titoli abilitativi preventivi ed espressi (permesso di costruire) e taciti (DIA);

- che da ciò deriverebbe l'obbligo per la legislazione regionale di adeguarsi al principio fondamentale, secondo cui la «DIA edilizia, alternativa al permesso di costruire, è consentita solo qualora sia prevista una normazione urbanistica "di dettaglio"», al cui interno rientrerebbero i diversi strumenti urbanistici regolati dalle Regioni;

- che, pertanto, la disposizione regionale censurata, nella parte in cui rende tutte le opere edilizie, comprese le nuove costruzioni, realizzabili mediante DIA alternativa al permesso di costruire, pur in assenza di pianificazioni di dettaglio, contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto determinerebbe la depenalizzazione degli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica mediante DIA anche in assenza di pianificazione di dettaglio, dal momento che ad essi non potrebbe riferirsi la previsione dell'art. 44, comma 2-bis, del TUED, che estende le sanzioni penali solo agli interventi previsti dall'art. 22, comma 3, oppure comporterebbe una non consentita estensione analogica della previsione dell'art. 44, comma 2-bis, ovvero renderebbe inutile l'inciso contenuto nel comma 4 dell'art. 22 («Restano comunque ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44»);

- che, peraltro, una generale liberalizzazione dei titoli abilitativi, in mancanza della individuazione di principi fondamentali, determinerebbe una irragionevole differenziazione dei regimi giuridici nelle varie Regioni e consentirebbe alla legislazione regionale di depenalizzare interventi che per la legge statale sono realizzabili solo con permesso di costruire;

- che l'art. 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 22 del 1999 violerebbe, inoltre, il principio individuato da questa Corte - con la sentenza n. 303 del 2003 - della necessaria compresenza di titoli abilitativi espressi e taciti, dal momento che determinerebbe la sostanziale esclusione del titolo edilizio espresso, sia pure in via facoltativa;

- che, ad avviso della Cassazione, la nuova disciplina statale, «in parte diversa e chiarificatrice» e dalla quale sarebbe possibile trarre i principi fondamentali sopra indicati, nonché desumere la natura procedurale della DIA alternativa, impedirebbe di dare, come in precedenti occasioni, una interpretazione adeguatrice della legge censurata;

- che la disposizione censurata violerebbe, oltre agli artt. 25 e 117, anche l'art. 97 della Costituzione per inosservanza del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, dal momento che l'estensione indiscriminata della DIA anche ad interventi di maggior rilievo «in cui gli interessi pubblici primari sono prevalenti», senza neppure il limite della preesistenza di una pianificazione di dettaglio, determinerebbe una «privatizzazione dell'istruttoria» con lesione della «razionalità procedimentale»;

- che, infine, quanto alla rilevanza della questione, la Corte di cassazione osserva che al procedimento in corso non sarebbe applicabile la norma sul condono edilizio di cui all'art. 32, comma 25, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e che le questioni di legittimità prospettate influirebbero «in ogni caso, sul procedimento "de quo", indipendentemente dall'applicazione della fondamentale pronuncia della Corte costituzionale n. 364 del 1988»;

- che è intervenuta in giudizio la Regione Lombardia, la quale ha chiesto che venga dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione, ovvero la loro manifesta infondatezza;

- che la difesa regionale eccepisce sotto vari profili l'inammissibilità

delle censure, innanzitutto in quanto l'ordinanza di rimessione sarebbe caratterizzata da «un tortuoso, contraddittorio e perplesso percorso argomentativo» che solo nel dispositivo consentirebbe di comprendere i termini delle questioni sollevate;

- che, inoltre, la Cassazione non avrebbe chiarito la sua lettura della norma censurata, cosicché sul punto vi sarebbe una totale incertezza che si tradurrebbe sia nel vizio di manifesta inammissibilità per erronea individuazione della norma oggetto, sia nella manifesta infondatezza della questione per erronea premessa interpretativa;

- che, in ogni caso, il rimettente avrebbe trascurato di spiegare per quale ragione ritiene che l'espressione «strumentazione urbanistica comunale», alla cui presenza è subordinata la realizzazione con DIA di nuove costruzioni, debba necessariamente escludere le prescrizioni urbanistiche dettagliate. Tale omissione si risolverebbe nella manifesta inammissibilità della questione per carenza assoluta di interpretazione sul significato della norma-oggetto, «o, quanto meno, la sua manifesta infondatezza per erronea premessa interpretativa»;

- che ulteriore profilo di inammissibilità sarebbe costituito dal fatto che l'ordinanza nulla direbbe in ordine all'esistenza o meno, nel Comune ove è stato realizzato l'intervento oggetto del procedimento penale, di piani attuativi o di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, di talché tale omissione determinerebbe il carattere del tutto ipotetico della questione;

- che, ancora, la questione sarebbe inammissibile in quanto la Cassazione, al termine dell'ordinanza, ne afferma la rilevanza «a prescindere dalla fondamentale pronuncia n. 364 del 1988 della Corte costituzionale», senza esplicitare le ragioni che impedirebbero di applicare l'art. 5 cod. pen. in tema di scusabilità dell'errore;

- che ulteriori profili di inammissibilità deriverebbero dal mancato tentativo di dare una interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, nonché dal carattere perplesso e contraddittorio della motivazione, in quanto, censurando la disposizione regionale in relazione all'art. 25 Cost., la Cassazione avrebbe fornito due alternative opzioni ermeneutiche senza abbracciarne chiaramente una: il giudice rimettente da un lato sembrerebbe accogliere un'interpretazione sistematica per cui l'art. 44, comma 1, lettera a), del TUED si estenderebbe alla c.d. «super-DIA»; dall'altro lato affermerebbe che la normativa regionale inciderebbe sul regime penale creando una minor tutela per gli interventi edilizi di maggior rilievo;

- che, infine, ulteriore profilo di inammissibilità della questione, sarebbe costituito dal fatto che il rimettente chiederebbe alla Corte una pronuncia additiva non limitata agli interventi di nuova costruzione oggetto del giudizio *a quo*;

- che, quanto al merito della questione, la Regione Lombardia afferma che, a differenza di quanto sostenuto dalla Cassazione, il vero principio fondamentale della legislazione urbanistica sarebbe quello secondo il quale «gli interventi di trasformazione urbanisticamente rilevanti debbono essere assoggettati a forme di controllo da parte dell'amministrazione», e che la Regione non potrebbe sopprimere tale controllo, ma ben potrebbe individuarne la tipologia in relazione alle varie fattispecie di interventi, individuando in sostanza le categorie di opere da sottoporre a DIA anche alternativa al permesso di costruire;

- che, osserva ancora la Regione, questa stessa Corte avrebbe riconosciuto come l'attribuzione di un tale potere alle Regioni determini una maggiore flessibilità del principio della legislazione statale quanto alle categorie di opere per cui la DIA può applicarsi;

- che ciò peraltro troverebbe riconoscimento proprio nell'art. 22, comma 4, del TUED, il quale appunto stabilisce che le Regioni possano ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni dallo stesso dettate e nell'art. 13, commi 7 e 8, della legge n. 166 del 2002, che avrebbe fatto salve le leggi regionali previgenti anche se prevedano eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti;

- che tale disposizione, benché non compresa nel testo unico, sarebbe comunque vigente ed avrebbe efficacia sanante nella denegata ipotesi che si volesse dubitare della conformità della disposizione della legge regionale lombarda alla legislazione statale in materia di DIA;

- che, infine, l'art. 22, comma 4, del TUED farebbe espressamente salva la normativa penale in materia, in tal modo chiarendo che le leggi regionali che agiscono sui titoli abilitativi non potrebbero incidere sull'applicabilità delle norme penali;

- che, in prossimità della camera di consiglio, la Regione Lombardia ha depositato una memoria nella quale ribadisce che

la legge censurata, nel testo risultante a seguito dell'interpretazione autentica di cui alla l.r. n. 18 del 2001, nel subordinare alla facoltà di realizzare con DIA tutti gli interventi di cui alla d.g.r. n. 6/38573 alla conformità dei medesimi alla «vigente strumentazione urbanistica», sarebbe rispettoso dei principi posti dalla legge statale;

– che, infatti, la legge regionale della Lombardia, emanata prima della data di entrata in vigore della legge n. 443 del 2001, sarebbe stata già conforme a quanto previsto dal comma 6, lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 della medesima legge, integrando altresì una di quelle leggi regionali che l'art. 13 della legge n. 166 del 2002 avrebbe fatto salve;

– che, peraltro, la locuzione «vigente strumentazione urbanistica comunale» contenuta nella norma censurata, sarebbe sinonimo di quei piani attuativi contenenti precise disposizioni planimetriche, tipologiche, formali e costruttive, di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 443 del 2001, di talché la questione rimessa dalla Cassazione sarebbe manifestamente infondata;

– che infondata sarebbe anche la censura concernente l'interferenza della disciplina regionale con la materia penale, dal momento che dal combinato disposto degli artt. 22 e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 emergerebbe che agli interventi realizzabili con DIA facoltativa ai sensi dell'art. 22, comma 3, sarebbero applicabili le sanzioni penali previste dall'art. 44, mentre per le altre ipotesi di DIA previste dall'art. 22 (c.d. «DIA semplice») si applicherebbero solo le sanzioni amministrative di cui all'art. 37 del TUED;

– che il citato art. 22, inoltre, consentendo alle Regioni di ampliare l'ambito applicativo della DIA facoltativa, stabilisce che restano comunque ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44, di talché alla denuncia di inizio attività prevista dalla legge regionale censurata si ricollegerebbe *ex se* la sanzione penale e renderebbe pertanto infondati i dubbi di costituzionalità prospettati dal rimettente;

– che, in una successiva memoria, la Regione Lombardia dà atto che il 14 marzo 2005 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione la legge 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio), che ha disciplinato gli interventi edilizi sottoposti a denuncia inizio attività, nonché il relativo trattamento sanzionatorio, disponendo altresì l'abrogazione di entrambe le leggi oggetto delle censure mosse dalla Corte di cassazione, e cioè sia della l.r. n. 22 del 1999, sia della l.r. n. 18 del 2001;

– che, pertanto, la resistente ha chiesto alla Corte di valutare l'influenza dello *ius superveniens* sulle questioni sollevate dal giudice rimettente;

Considerato che la Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 19 novembre 1999, n. 22 (Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia), «come modificato ed integrato dall'art. 3 della l.r. 23 novembre 2001, n. 18, in relazione agli artt. 22, terzo e quarto comma e 44, comma 2-bis», del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con riferimento agli artt. 3, 5, 25, 97 e 117 della Costituzione;

– che, in particolare, il giudice rimettente ritiene che tale previsione contrasti con il principio fondamentale che emergerebbe dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, secondo il quale la denuncia di inizio attività edilizia, alternativa al permesso di costruire, sarebbe consentita solo qualora sia prevista una normazione urbanistica di dettaglio, nonché con il principio individuato dalla Corte con la sentenza n. 303 del 2003 della necessaria compresenza di titoli abilitativi espressi (permesso di costruire) e taciti (DIA);

– che, secondo il giudice *a quo*, la disposizione regionale finirebbe per incidere sul sistema sanzionatorio penale, in quanto sottrarrebbe taluni interventi al regime penale in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, ed inoltre contrasterebbe con il principio di legalità e tassatività dei precetti penali, dal momento che, ampliando l'ambito degli interventi soggetti a DIA, farebbe sì che questi siano sforniti di sanzione penale ovvero siano comunque puniti, «sicché sarebbe inutile la previsione di alternative» dei titoli abilitativi, la quale rilevarebbe solo sotto il profilo amministrativo e civile;

– che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Regione Lombardia ha emanato la legge 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio), la quale contiene una nuova disciplina organica del governo del territorio;

– che, in particolare, tale legge, oltre a regolare *ex novo* la pianificazione territoriale (si veda in particolare la Parte I), nell'ambito della gestione del territorio (Parte II), disciplina i titoli abili-

tativi, individuati nel permesso di costruire (artt. 33 e ss.) e nella denuncia di inizio attività (artt. 41 e 42);

– che, a tale ultimo riguardo, l'art. 41, nell'individuare gli interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività, configura tale strumento come del tutto alternativo al permesso di costruire e richiede, quale unico requisito per la sua utilizzazione, che l'intervento da realizzare sia conforme agli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati, nonché ai regolamenti edilizi vigenti (art. 42, comma 1);

– che, inoltre, l'art. 49 della legge regionale, in tema di sanzioni, estende anche agli interventi realizzati con DIA in mancanza dei requisiti richiesti, ovvero «in contrasto con la normativa di legge o con le previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti o adottati» le sanzioni previste dalla normativa statale per gli interventi eseguiti in assenza ovvero in difformità dal titolo abilitativo;

– che, ancora, l'art. 103 dispone che dalla entrata in vigore della legge cessa di avere diretta applicazione in ambito regionale la disciplina di dettaglio prevista dal d.P.R. n. 380 del 2001 ed in particolare l'art. 22 (che disciplina la DIA);

– che, infine, l'art. 104 abroga espressamente la l.r. n. 22 del 1999 e la l.r. n. 18 del 2001, le cui disposizioni sono oggetto delle censure della Cassazione;

– che, pertanto, la normativa regionale sopravvenuta incide direttamente sulle disposizioni censurate, abrogandole e dettando una nuova disciplina della DIA, nonché delle sanzioni anche penali;

– che, sempre successivamente all'ordinanza di rimessione, il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), all'art. 3, ha sostituito il testo dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, modificando la disciplina della dichiarazione di inizio attività ai cui principi si richiamava l'art. 4, comma 1, della l.r. n. 22 del 1999;

– che il sopravvenuto mutamento del quadro normativo incide proprio sui profili di legittimità costituzionale prospettati dalla Cassazione sulle disposizioni regionali censurate ed impone, pertanto, in conformità con il consolidato indirizzo della Corte, la restituzione degli atti al rimettente affinché valuti la portata della nuova disciplina regionale nel giudizio *a quo* e la conseguente perdurante rilevanza delle questioni sollevate.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.

Presidente: Pier Alberto Capotosti

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

(BUR20050132)

Prov. altri Enti n. 30/01-Se.O. 2005

AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Settore personale e organizzazione – Determina n. 109 del 29 giugno 2005 – Attribuzione al personale degli incarichi nell'area delle posizioni organizzative istituite presso l'Agenzia Interregionale del fiume Po nell'anno 2005

IL DIRETTORE

Omissis

Tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

– di conferire, per quanto in narrativa, al dott. Giovanni Albicocco collocato nella cat. D1), l'incarico di «Posizione organizzativa» di fascia C, di area amministrativa, presso l'Ufficio decentrato di Modena;

– (omissis).

Il direttore: Piero Vincenzo Telesca